SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 2000, n. **48.**

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni per bevande, acque minerali e prodotti vinosi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 79, 83 e 84, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 160;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1976, n. 231;

Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1981, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di controllo, a fini fiscali, relativi a speciali contrassegni da applicare sui contenitori o sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonché di prodotti vinosi destinati alla vendita al consumo.

Art. 2.

Contrassegni

1. Sui contenitori e sui mezzi di chiusura di bevande e acque minerali nonché di prodotti vinosi destinati alla diretta vendita al consumo non si applica lo speciale contrassegno di Stato di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, al decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1976, n. 231, ed al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1981, n. 133.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese possono continuare ad utilizzare i contenitori, i recipienti, gli imballaggi e i mezzi di chiusura cui siano applicati i contrassegni previsti dalla previgente normativa.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 73, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160; il decreto del Ministro delle finanze in data 27 agosto 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1976, n. 231, ed il decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 1981, n. 133.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2000
Atti di Governo, registro n. 119, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, numeri 79, 83 e 84:

«Art. 20 — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali a autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessono quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione del procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione del procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del D.P.R. 11 luglio 1930, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da pane delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)

(Omissis).

79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e acque minerali:

legge 2 maggio 1976, n. 160.

(Omissis).

83. Procedimenti relativi alla vendita e al confezionamento di mosti, vini e aceto:

decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930;

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;

legge 2 maggio 1976, n. 160.

84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e contenitori:

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto».

— La legge 2 maggio 1976, n. 160, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito».

— Il decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976 reca: «Norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernenti le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui contenitori, o suoi relativi mezzi di chiusura, di determinati prodotti destinati alla diretta vendita al consumo».

— Il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 reca: «Norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, reca: «Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione o di acquisto».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 2 maggio 1976, n. 160:

«Art. 3. — Per determinati prodotti indicati con decreti del Ministro per le finanze, in lungo dell'applicazione del contrassegna di Stato previsto dall'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1572, n. 633, e successive modificazioni, può essere disposto l'uso di speciali contrassegni da riportare sui contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo. Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche dei contrassegni.

La fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto dei contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, recanti gli speciali contrassegni sono soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, secondo condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Chiunque senza la prescritta autorizzazione o in eccedenza ai quantitativi per i quali questa è stata rilasciata, fabbrica, importa, cede o acquista, anche gratuitamente, gli oggetti di cui al precedente comma è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chiunque ne fa uso senza che la fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto siano stati autorizzati».

— Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976 vedi nelle note alle premesse.

— Per il titolo del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1981 vedi nelle note alle premesse.

00G0081

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2000.

Ampliamento del territorio del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto il regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante l'istituzione del Parco nazionale d'Abruzzo;

Vista la legge 12 luglio 1923, n. 1511, di conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 11 gennaio 1923;

Visto il regio decreto-legge 4 gennaio 1925, n. 69, recante modificazioni ed aggiunte al regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257;

Visto il regio decreto del 31 dicembre 1925, n. 2388, recante variazioni al perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il regio decreto del 16 settembre 1926, n. 1679, recante modificazioni del perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1966, di dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Parco nazionale d'Abruzzo comprendente i territori di alcuni comuni della provincia de L'Aquila, tra cui il comune di Alfedena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1977, di ampliamento del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1990, di successivo ampliamento del Parco nazionale d'Abruzzo al comprensorio del massiccio delle Mainarde;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni;

Vista la delibera del comune di Ortona dei Marsi n. 64 del 28 ottobre 1996 con la quale si chiede l'inserimento nel Parco nazionale d'Abruzzo della porzione del territorio comunale ricadente in Valle Giovenco;

Viste le delibere n. 34 del 14 agosto 1998 e n. 35 del 9 settembre 1998 con le quali il comune di Bisegna ha richiesto che l'intero territorio comunale entri a far parte del Parco nazionale d'Abruzzo;

Vista la deliberazione n. 27/96 del 5 dicembre 1996 del Consiglio direttivo del Parco nazionale d'Abruzzo con cui, a ratifica della decisione presidenziale n. 82/96 del 27 novembre 1996, si dispone l'avvio delle procedure per la revisione dei confini del Parco nazionale d'Abruzzo con l'inclusione della Valle del Giovenco ricadente nei territori dei comuni di Ortona dei Marsi e di Bisegna;

Vista la nota del 12 febbraio 1997 dell'Ente Parco nazionale d'Abruzzo con cui si richiede al Ministero dell'ambiente l'ampliamento del Parco nazionale d'Abruzzo con l'inclusione della sopramenzionata Valle del Giovenco;

Visto il parere n. 33/97 della Consulta tecnica per le aree protette favorevole all'ampliamento del Parco nazionale d'Abruzzo alla Valle del Giovenco, parere con il quale si evidenzia che «il comprensorio in questione riveste una particolare importanza naturalistica e paesaggistica, e che in esso si mantengono pratiche agricole tradizionali rispettose dell'ambiente, ben integrate con esso e quindi di grande interesse ecologico e culturale»;

Visto l'avviso-ordinanza del presidente dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo del 1º luglio 1984 di zonizzazione del Parco nazionale d'Abruzzo, che individua dei criteri basilari di zonizzazione, suddividendo il territorio del Parco in quattro zone, a regime di tutela e gestione differenziato, tra cui: la zona C - «Protezione» - ove «il territorio è antropizzato, con caratteristiche di ambiente seminaturale ove le attività economiche tradizionali agro-silvopastorali possono in certi casi essere promosse, riconvertite, potenziate alla stregua di speciali piani zonali, nel rispetto degli usi e delle consuetudini in atto», la quale tipologia appare meglio adattarsi all'area sopraindicata compresa nei comuni di Bisegna ed Ortona dei Marsi;

Visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, nel testo predisposto dal Ministero dell'ambiente, che proponeva l'ampliamento del Parco nazionale d'Abruzzo in modo da includere la Valle del Giovenco, nei comuni Bisegna e Ortona dei Marsi, l'area denominata Tartari-Campitelli-Lagozzo-Montagna Spaccata in comune di Alfedena e l'area denominata Le Porcine-Colle S. Giorgio-Colle Faratto-Valico Aia della Forca in comune di Barrea, come riportato nella cartografia allegata al decreto stesso;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/99/1D/3697 del 3 marzo 1999, con la quale sono stati trasmessi alla regione Abruzzo il suddetto schema di decreto e la relativa cartografia, al fine di acquisire l'intesa ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota del comune di Barrea, prot. n. 1020 del 3 marzo 1999, con la quale è stata trasmessa al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione natura - copia conforme della deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 23 febbraio 1999, con cui si esprime parere negativo all'inserimento dei propri territori nel Parco in questione;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/99/1D/4909 del 18 marzo 1999, con la quale sono stati trasmessi alla Conferenza unificata il suddetto schema di decreto e la relativa cartografia per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto per l'ampliamento del Parco nazionale d'Abruzzo, limitatamente alle aree comprese nei comuni di Bisegna e Ortona dei Marsi, con esclusione dal testo dello schema di decreto in questione delle aree ricadenti nei comuni di Alfedena e Barrea, repertorio atti n. 106/C.U. del 6 maggio 1999, trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. 2285/99/A.3.5.36/C.U. dell'11 maggio 1999;

Vista la deliberazione della giunta regionale della regione Abruzzo del 5 maggio 1999, n. 908, con la quale si esprime assenso all'ampliamento del Parco nazionale d'Abruzzo limitatamente alle aree ricadenti nei comuni di Bisegna e Ortona dei Marsi, con l'esclusione dei territori appartenenti ai comuni di Barrea e Alfedena, la cui tutela e valorizzazione è rinviata ad un progetto speciale regionale denominato «Porta del Parco»;

Ritenuto, pertanto, di adeguare i contenuti del presente schema di decreto del Presidente della Repubblica all'intesa ed al parere espressi, rispettivamente dalla regione Abruzzo e dalla Conferenza unificata, limitando l'ampliamento oggetto del presente decreto ai soli territori comunali di Bisegna ed Ortona dei Marsi e stralciando ogni riferimento ai territori dei comuni di Alfedena e Barrea;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art.1.

1. Il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo è ampliato in modo da includere l'area compresa nei comuni Bisegna e Ortona dei Marsi, secondo quanto riportato nell'allegata cartografia, in scala 1:25.000, facente parte integrante del presente decreto. La cartografia originale è depositata presso il Ministero dell'ambiente e in copia confonne presso l'Ente Parco nazionale d'Abruzzo.

Art. 2.

1. Nelle more dell'entrata in vigore del piano per il Parco e del regolamento del Parco, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area sita in comune di Bisegna e in comune di Ortona dei Marsi, inclusa nel territorio del Parco nazionale d'Abruzzo per effetto del presente decreto, è individuata come Zona C - protezione, secondo quanto definito dall'avviso-ordinanza del presidente dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo del 1º luglio 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 17

ALLEGATO

AMPLIAMENTO P.N. D'ABRUZZO
NEI COMUNI DI BISEGNA E ORTONA DEI MARSI

FOGLIO N° 146 - COCULLO

FOGLIO N° 152 I N.O. - ANVERSA DEGLI ABRUZZI

FOGLIO N° 152 - GIOIA VECCHIO

Scala 1: 25.000

ZONA INTERESSATA ALL'AMPLIAMENTO

PRECEDENTE LIMITE DEL PARCO NAZIONALE

QUADRO D'UNIONE
ZONA INTERESSATA ALL'AMPLIAMENTO
TAVOLETTE I.G.M. GIA' INTERESSATE DAL P.N.
F.146 II S.O.
COCULLO
F. 152 I N.O.
ANVERSA DEGLI ABRUZZI
F.152 IV S.E.
COLLE LONGO
F. 152 I S.O.
GIOIA VECCHIO
F. 152 I S.E.
SCANNO
152
F. 152 III N.E.
MONTE CORNACCHIA
F. 152 II N.O.
PESCASSEROLI
F. 152 II N.E.
VILLETTA BARREA
F. 153 III N.O.
BARREA
F. 152 III S.E.
SORA
F. 152 II S.O.
ALVITO
F. 152 II S.E.
SETTE FRATI
F. 153 III S.O.
ALFEDENA
F. 160 I N.E.
VILLA LATINA
F. 161 IV N.O.
CASTEL S.VINCENZO
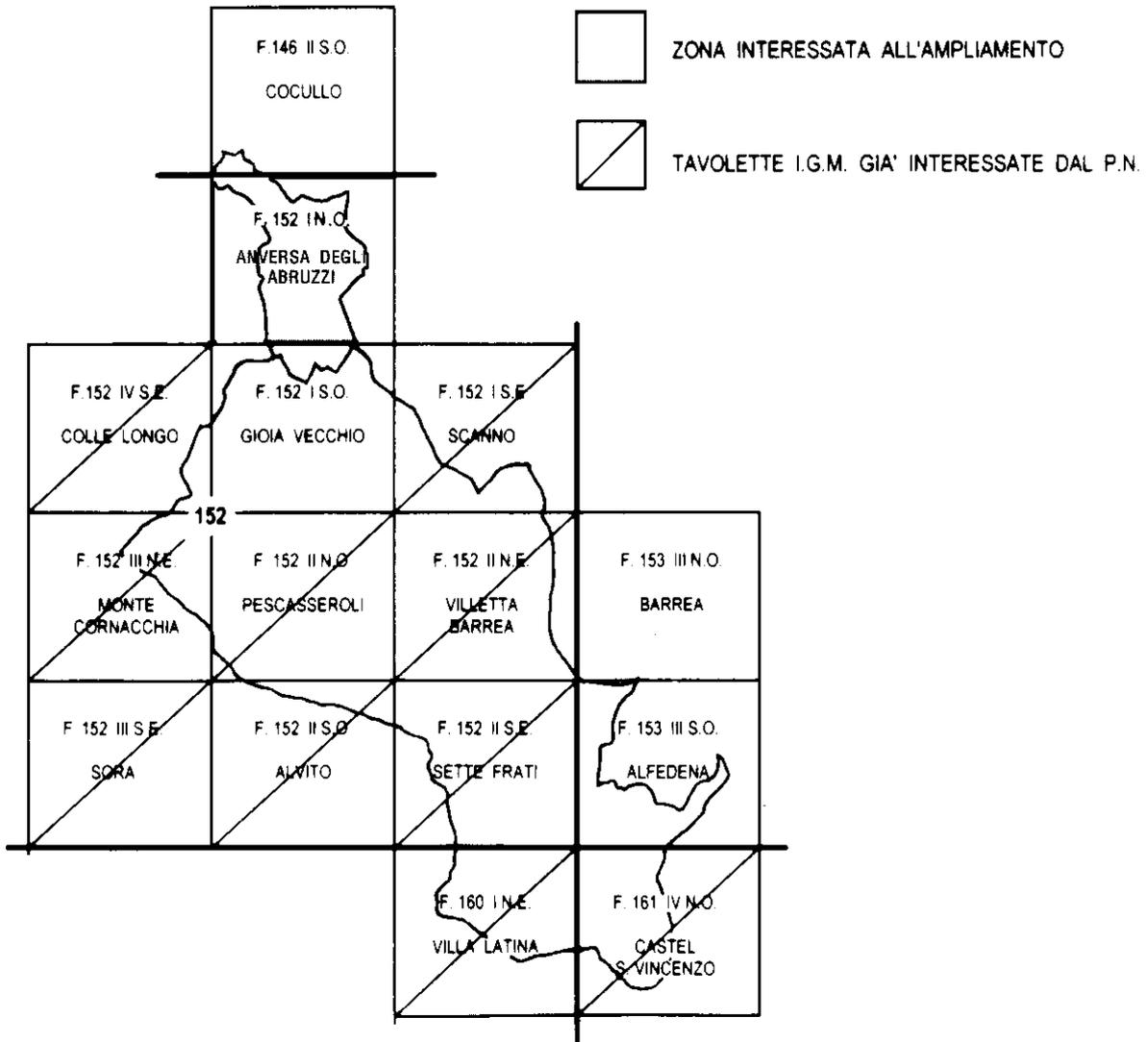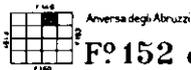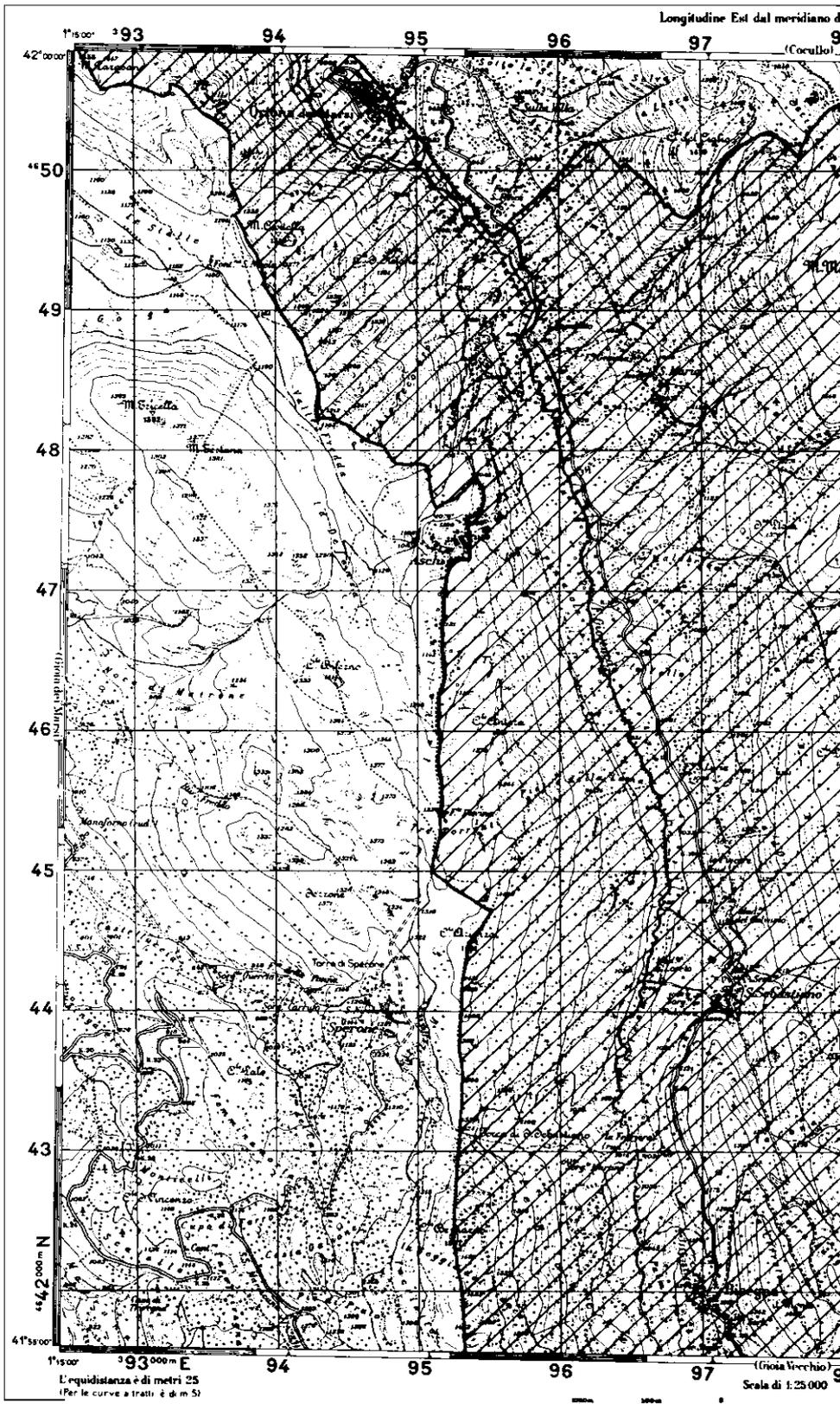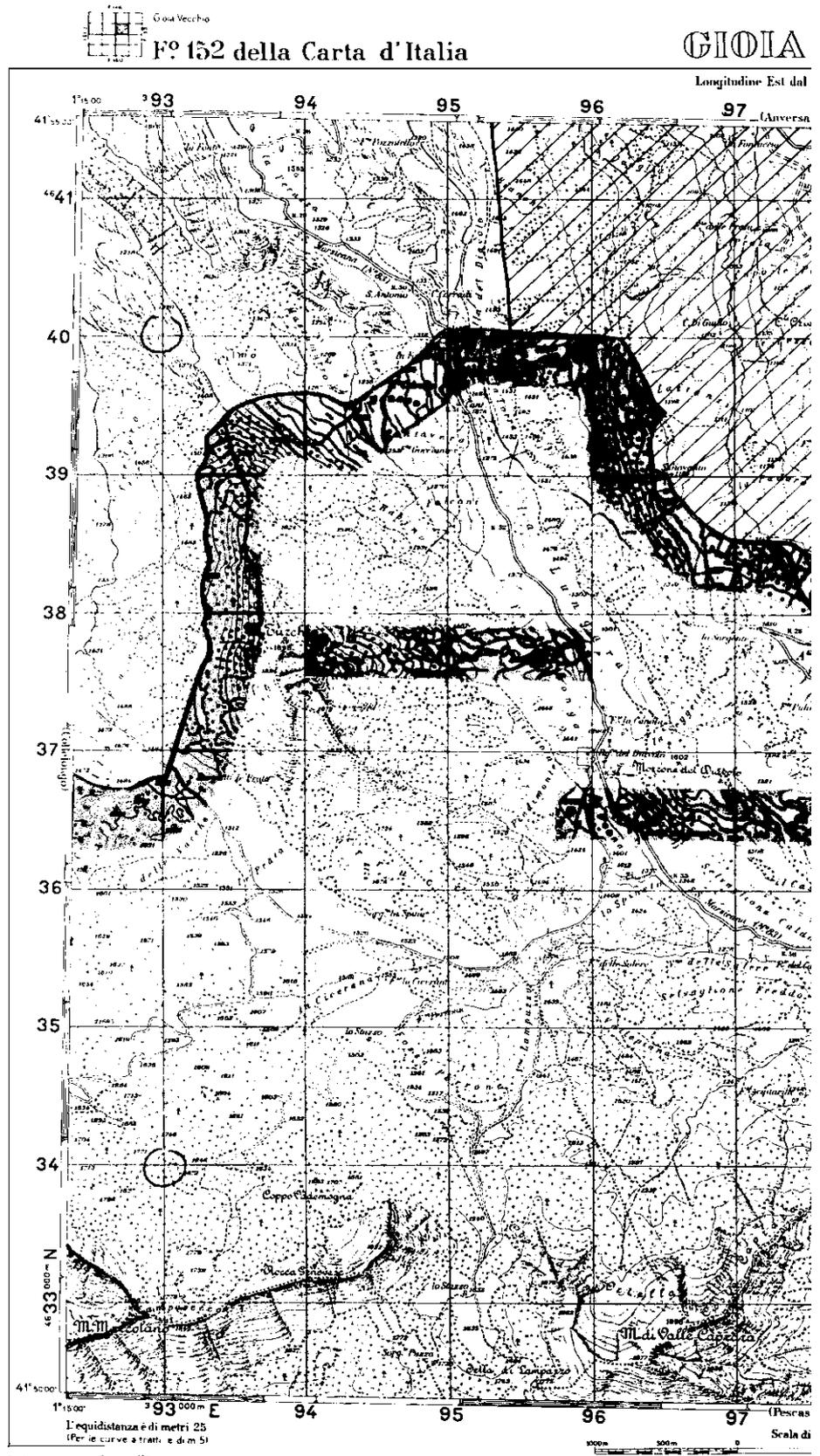
Istituto geografico militare

00A2547
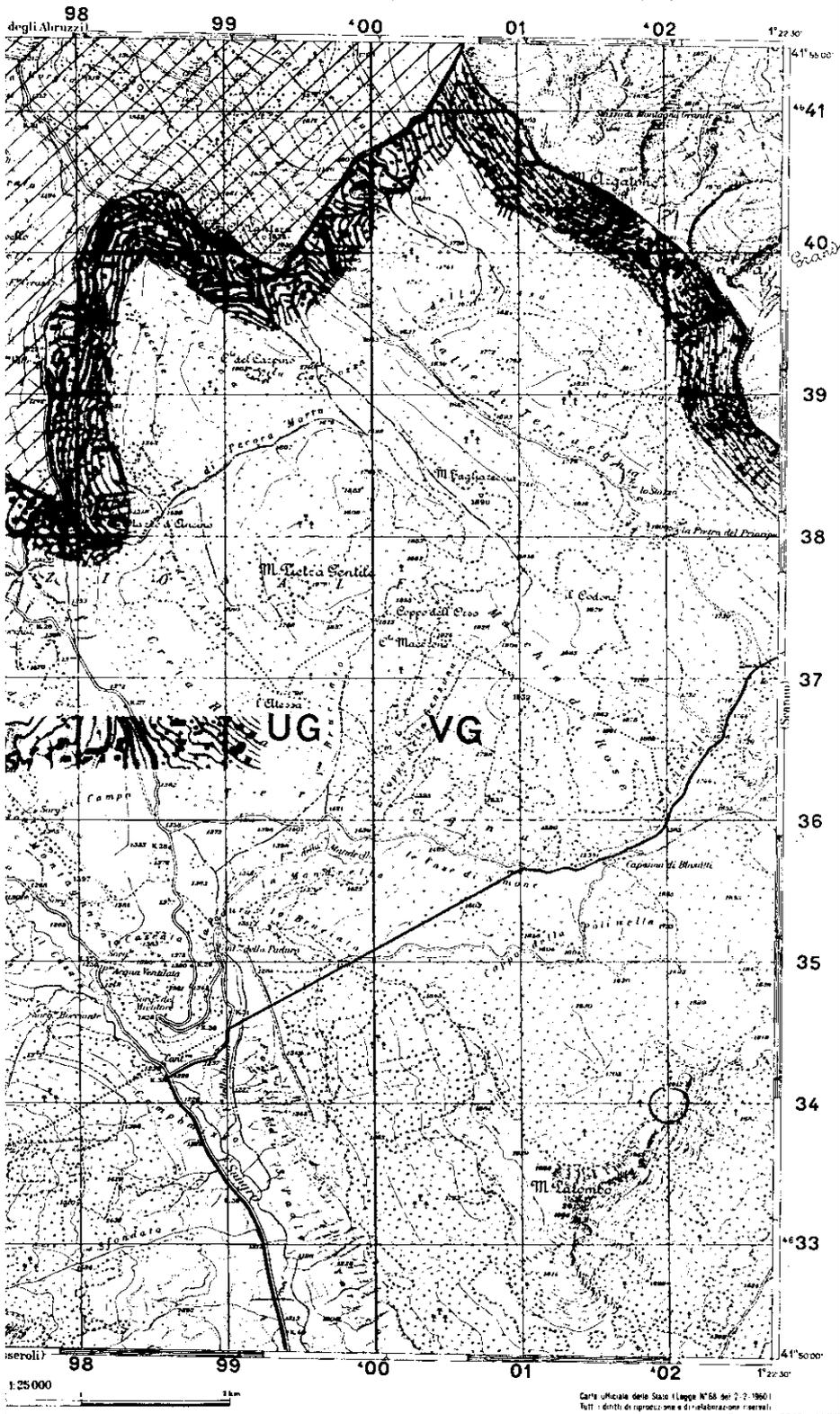
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Novara - servizio di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI PIEMONTE
VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il fax inviato dall'ufficio del territorio di Novara in data 3 febbraio 2000, prot. n. 44/2000, con il quale è stato comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi ad un guasto tecnico dell'impianto informatico verificatosi il giorno 3 febbraio 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 3 FEBBRAIO 2000

Regione Piemonte:

ufficio del territorio di Novara - servizio di pubblicità.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 febbraio 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A2595

DECRETO 21 febbraio 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Torino.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI PIEMONTE
VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il fax inviato dall'ufficio del territorio di Torino in data 4 febbraio 2000, prot. n. 4386/2000, con il quale è stato comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi ad un guasto tecnico dell'impianto informatico verificatosi il giorno 2 febbraio 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 2, 3, 4 E 5 FEBBRAIO 2000

Regione Piemonte:

ufficio del territorio di Torino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 21 febbraio 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A2596

DECRETO 1° marzo 2000.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Assocontribuenti S.r.l.», in Ascoli Piceno, ad esercitare attività di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA REGIONE MARCHE

Visto l'art. 78, comma 20, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 con il quale è stato emanato il regolamento concernente l'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati da parte dei sostituti di imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18 della precitata legge n. 413/1991;

Visti gli articoli 32, 33, 34 e 35 e seguenti del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 inseriti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 recante norme volte all'individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui al Cap. II e IV del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dei professionisti, adottato con decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164 in data 19 novembre 1999, con la quale la «Associazione nazionale contribuenti S.r.l.» in sigla «Assocontribuenti S.r.l.», legalmente rappresentata dalla sig.ra Celani Luciana, con la quale chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 4 novembre 1999 a rogito notaio dott. Nazzareno Cappelli - Repertorio n. 58124 e n. 14119 di raccolta, registrato in data 14 dicembre 1999 al n. 1147 e omologato in data 30 novembre 1999 presso il tribunale di Ascoli Piceno, e lo statuto ad esso allegato che sono stati depositati in copia conforme all'originale;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la «Unipol assicurazioni», la cui garanzia è prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del precitato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza e successivamente integrata con la quale è stato dimostrato il possesso da parte del dott. Castagna Massimiliano, responsabile dell'assistenza fiscale dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)* del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nonché del possesso per i componenti del consiglio di amministrazione dei requisiti di cui all'art. 8, stesso decreto;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 2 febbraio 2000, con la quale il presidente del consiglio direttivo dell'Associazione nazionale di garanzia per dipendenti, pensionati contribuenti e famiglie, che si pone come unico socio dell'Assocontribuenti S.r.l., dichiara che l'associazione ha un numero di aderenti superiore a 50.000 unità;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F. prevista a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previsti dal Capo V del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e del Capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta:

La società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Assocontribuenti S.r.l.», con sede in Ascoli Piceno, corso Vittorio Emanuele, n. 21, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati previsti dall'art. 78, comma 20 della legge n. 413 del 1991 e dall'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 come sopra integrato.

La predetta società è iscritta al n. 46 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 1° marzo 2000

Il direttore regionale: DE MUTIIS

00A2597

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 marzo 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 marzo 2000 è pari a 12.260 miliardi di lire (pari a 6.332 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 marzo 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 marzo 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

p. Il direttore generale: LA VIA

00A2658

DECRETO 7 marzo 2000.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 marzo 2000 è pari a 12.260 miliardi di lire (pari a 6.332 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 marzo 2000 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 marzo 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 marzo 2000, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 9 dicembre 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

p. Il direttore generale: LA VIA

00A2659

DECRETO 7 marzo 2000.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativi all'emissione del 29 febbraio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto il proprio decreto del 21 febbraio 2000 che ha disposto per il 29 febbraio 2000 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 9 dicembre 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2000;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 29 febbraio 2000 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 febbraio 2000 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a € 98,12.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2000, ammonta a L. 190.956.563.024 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 agosto 2000.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a € 97,40.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

p. Il direttore generale: LA VIA

00A2660

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 febbraio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stronghold».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993, (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea n. C/99/3841 del 25 novembre 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stronghold» selamectina;

Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario STRONGHOLD (selamectina) già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/2/99/014/001 - 3 × 0,25 ml di soluzione al 6% p.v. (15 mg di selamectina) - rosa;

EU/2/99/014/002 - 3 × 0,75 ml di soluzione al 6% p.v. (45 mg di selamectina) - blu;

EU/2/99/014/003 - 3 × 0,25 ml di soluzione al 12% p.v. (30 mg di selamectina) - viola;

EU/2/99/014/004 - 3 × 0,5 ml di soluzione al 12% p.v. (60 mg di selamectina) - marrone;

EU/2/99/014/005 - 3 × 1,0 ml di soluzione al 12% p.v. (120 mg di selamectina) - rosso;

EU/2/99/014/006 - 3 × 2,0 ml di soluzione al 12% p.v. (240 mg di selamectina) - verde,

vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

60 mg spot on soluzione 3 × 0,25 - A.I.C. numero 102901016;

60 mg spot on soluzione 3 × 0,75 - A.I.C. numero 102901028;

120 mg spot on soluzione 3 × 0,25 - A.I.C. numero 102901030;

120 mg spot on soluzione 3 × 0,5 - A.I.C. numero 102901042;

120 mg spot on soluzione 3 × 1 - A.I.C. numero 102901055;

120 mg spot on soluzione 3 × 2 - A.I.C. numero 102901067.

Art. 2.

La vendita del medicinale per uso veterinario di cui trattasi potrà essere effettuata solo dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 2 febbraio 2000

Il direttore generale: MARABELLI

00A2603

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 6 dicembre 1999.

Approvazione delle quote di miglioramento vitto e dei generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni d'impiego.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, che all'art. 14, comma 4, statuisce che la composizione della razione viveri in natura per i militari che ne conservano il godimento (già elenco n. 3 all'appendice della legge di bilancio) sia annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che la citata legge impone eguale strumento giuridico per la determinazione delle quote di miglioramento vitto e dei generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni d'impiego;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e successive modifiche, nonché il decreto del Ministro della difesa 3 giugno 1999, n. 244, concernenti le mense obbligatorie di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno 2000 sono approvate le allegate tabelle concernenti la composizione delle razioni viveri in natura (ordinaria, media e pesante, queste ultime due comprensive delle integrazioni vitto), dei generi di conforto e delle quote di miglioramento vitto da attribuire al personale militare che ne conserva il godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

Il presente decreto consta di quindici fogli allegati.

Roma, 6 dicembre 1999

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

ALLEGATI

TABELLE RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DELLE RAZIONI VIVERI IN NATURA (ordinaria, media e pesante comprensive delle integrazioni vitto per il personale in condizioni di impiego che comportano un maggior dispendio di energia), DEI GENERI DI CONFORTO E DELLE QUOTE DI MIGLIORAMENTO VITTO (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 ed art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266).

Per l'anno finanziario 2000 la composizione delle razioni viveri in natura (ordinaria, media e pesante comprensive delle integrazioni vitto per il personale in condizioni di impiego che comportano un maggior dispendio di energia) per i militari che ne conservano il godimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 1950, n. 807, dei generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni e delle quote di miglioramento vitto sono i seguenti:

RAZIONE VIVERI NORMALE - COMPOSIZIONE ORDINARIA

Generi	Quantità	
Acqua minerale	cl.	100
Caffè	gr.	4
Carne di bue fresca o congelata al netto di osso	gr.	200
Confettura frutta	gr.	17
Formaggio da tavola	gr.	30
Formaggio grana da raspa	gr.	10
Frutta fresca	gr.	300
Latte	cl.	20
Legumi secchi	gr.	36
Olio di arachide	cl.	2
Olio di oliva	cl.	2
Pane	gr.	250
Pasta	gr.	180
Pomodori pelati	gr.	70
Riso	gr.	40
Sale comune	gr.	15
Sale fino	gr.	5
Tonno o tonnidi sott'olio	gr.	20
Verdura fresca	gr.	400
Vino	cl.	23
Zucchero semolato	gr.	15

La razione viveri normale - composizione ordinaria spetta al personale in condizioni di impiego di base.

RAZIONE VIVERI NORMALE - COMPOSIZIONE MEDICA

La razione viveri ordinaria, nella composizione media include l'integrazione vitto spettante al personale in particolari condizioni di impiego, che comportano un maggior dispendio di energia.

Generi		Composizione ordinaria	Integrazione vitto	Composizone medica
Acqua minerale	cl.	100	50	150
Biscotto dolce	gr.	0	50	50
Caffè	gr.	4	0	4
Carne di bue fresca o congelata al netto di osso	gr.	200	20	220
Confettura frutta	gr	17	0	17
Formaggio da tavola	gr.	30	3	33
Formaggio grana da raspa	gr.	10	1	11
Frutta fresca	gr.	300	24	324
Latte	cl.	20	10	30
Legumi secchi	gr.	36	2	38
Olio di arachide	cl.	2	0,2	2,2
Olio di oliva	cl.	2	0,2	2,2
Pane	gr.	250	20	270
Pasta	gr.	180	15	195
Pomodori pelati	gr.	70	6	76
Riso	gr.	40	3	43
Sale comune	gr.	15	1	16
Sale fino	gr.	5	0	5
Tonno o tonnidi sott'olio	gr.	20	2	22
Verdura fresca	gr.	400	10	410
Vino	cl.	23	2	25
Zucchero semolato	gr.	15	1	16

La suddetta razione spetta al personale nelle speciali posizioni d'impiego e nelle destinazioni di servizio sotto indicate:

1. Militari (esclusi gli alpini) destinati a terra in esercitazione continuativa e fuori sede della durata non inferiore a tre giorni.

Il personale della Compagnia E.L.F. addetto all'esercizio della linea ferroviaria Chivasso-Aosta e lungo di essa dislocato, è considerato in esercitazione continuativa, agli effetti della somministrazione della razione suddetta.

2. Militari (istruttori compresi) in allenamento o in addestramento presso la Scuola militare di equitazione, il Centro ippico dell'Arma dei carabinieri, militari della brigata ippotrainata del reggimento artiglieria a cavallo e dei reparti a cavallo dell'Arma dei carabinieri, palafrenieri, militari atleti dei reparti speciali atleti e delle Sezioni atleti dell'Arma dei carabinieri; istruttori di educazione fisica e di nuoto che, in servizio presso le Scuole militari, esercitano permanentemente la loro specifica attività, nei giorni di effettivo svolgimento della stessa.

Possono essere somministrati altri generi purché non ne risulti diminuito il potere energetico e non si superi il controvalore per detta razione;

3. Militari degli enti e reparti addestrativi dell'Esercito costituenti gli equipaggi (istruttori compresi) di alcuni mezzi corazzati, semoventi, anfibi e natanti.

Le categorie beneficiarie dei mezzi corazzati e semoventi sono:

piloti dei VTC-M113 e AMX-12.

militari costituenti gli equipaggi di:

carri armati (n. 47, n. 60; Leopard, blindo centauro);

semoventi (M109; pesanti campali M144; pesanti M55 ed M107);

mezzi corazzati specifici (carri recupero M74; Leopard socc.; carri apripista M4);

mezzi anfibi e natanti.

La razione è somministrata per i soli giorni di effettivo addestramento con i succitati mezzi e per un periodo addestrativo annuo non superiore a giorni novanta.

La concessione dovrà essere fatta risultare con apposti «atto dispositivo» del comandante dell'unità.

4. Militari appartenenti alla specialità granatieri e lancieri di Montebello e per militari della compagnia servizi onori capitale della Maria militare e dell'Aeronautica militare;

5. Militari della Marina:

imbarcati, per le sole giornate di navigazione;

personale facente parte di turni di guardia ai macchinari di bordo, anche porto.

La razione per le giornate di navigazione è somministrata per l'intera giornata anche quando uno solo dei principali debba essere cosumato in navigazione.

RAZIONE VIVERI NORMALE - COMPOSIZIONE PESANTE

La razione viveri ordinaria, nella composizione pesante include l'integrazione vitto spettante al personale in particolari condizioni di impiego, che comportano un maggior dispendio di energia.

Generi		Composizione ordinaria	Integrazione vitto	Composizone medica
Acqua minerale	cl.	100	50	150
Biscotto dolce	gr.	0	75	75
Caffè	gr.	4	1	5
Carne di bue fresca o congelata al netto di osso	gr.	200	40	240
Cioccolato fondente	gr.	0	25	25
Confettura frutta	gr.	17	0	17
Formaggio da tavola	gr.	30	6	36
Formaggio grana da raspa	gr.	10	2	12
Frutta fresca	gr.	300	50	350
Latte	cl.	20	11	31
Legumi secchi	gr.	36	4	40
Olio di arachide	cl.	2	0,4	2,4
Olio di oliva	cl.	2	0,4	2,4
Pane	gr.	250	40	290
Pasta	gr.	180	30	210
Pomodori pelati	gr.	70	12	82
Riso	gr.	40	6	46
Sale comune	gr.	15	2	17
Sale fino	gr.	5	0	5
Tonno o tonnidi sott'olio	gr.	20	4	24
Verdura fresca	gr.	400	20	420
Vino	cl.	23	4	27
Zucchero semolato	gr.	15	2	17

La suddetta razione spetta al personale nelle speciali posizioni d'impiego e nelle destinazioni di servizio sotto indicate:

1. Militari soggetti a particolari disagi o addetti a lavori faticosi di carattere eccezionale.

La concessione deve essere preventivamente autorizzata:

a) per l'Esercito:

dai seguenti comandi operativi intermedi e di area logistica:

Comando dei supporti delle Forze operative;

Comando delle Forze di proiezione;

Comando truppe alpine;

1° Comando Forze di sifesa;

2° Comando Forze di difesa;

comandi di area logistica;

dai Comandi regione e dagli Ispettorati per gli enti direttament ipendenti;

dal Comando di regione Carabinieri competente per territorio, per gli enti dell'Arma dei carabinieri;

b) per la Marina:

dal Comando in Capo della squadra navale per le Unità navali e comandi ed enti organicamente dipendenti;

dai Comandi in Capo di dipartimento M.M. e Comandi M.M. per le Unità navali organicamente dipendenti e per i Comandi ed enti della giurisdizione;

da Comsubin per le Unità navali e per i Comandi ed enti organicamente dipendenti;

c) per l'Aeronautica:

dai Comandi di regione aerea territorialmente competenti.

Il giudizio circa l'esistenza delle particolari circostanze che giustificano la somministrazione della razione è devoluto agli alti comandi predetti.

Questa, in ogni caso, per il suo carattere di eccezionalità, non può essere che limitata a brevi periodi.

Il Ministero difesa (Direzione generale del commissariato e dei servizi generali), sentiti i competenti Ispettorati di F.A. (per l'Aeronautica, il Comando logistico), si riserva di stabilire i limiti di durata e di spesa entro i quali le autorizzazioni debbano essere contenute.

La concessione può essere autorizzata a carattere permanente dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri quando i militari dell'Arma stessa conviventi al vitto ordinario, in servizio presso reparti dislocati in zone isolate, non siano superiori a due unità.

2. Agli allievi delle accademie, delle scuole militari, compresi i giovani concorrenti agli arruolamenti durante la permanenza presso le stesse o presso i centri di selezione attitudinale, allievi delle scuole di applicazione, allievi ufficiali, allievi sottufficiali, graduati e militari semplici, allievi dei corsi di specializzazione e perfezionamento, allievi scuole C.E.M.M., allievi piloti e piloti di aeroplano, allievi delle scuole di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, o di pilota militare, volontari a ferma prolungata presso i Maridepocar ed i Bar, militari dell'Arma dei carabinieri rivestenti la qualifica di allievi, frequentatori di corsi presso gli istituti di istruzione dell'Arma, graduati e militari semplici in servizio, presso le varie scuole con compiti di inquadramento del personale di cui sopra.

3. Militari - istruttori compresi - destinati a gare atletiche.

La razione compete ai militari canottieri e canoisti destinati al Centro remiero delle tre FF.AA. di Sabaudia e che svolgono attività sportiva connessa alla selezione, all'allenamento e alle competizioni, nonché ai militari velisti destinati al Centro Interforze di vela presso la Sezione M.M. di Napoli.

La suddetta razione viene concessa ai militari, prescelti per la partecipazione - in qualità di «rappresentante militare» od in seno ad una «rappresentativa militare» — a gare atletiche e competizioni sportive di rilievo, che comportino notevole dispendio di energie ed è limitata al periodo di allenamento collegiale (od a quello finale dell'allenamento stesso) e di gara.

Compete anche agli istruttori dei predetti militari. La concessione deve essere preventivamente autorizzata dagli alti comandi indicati al n. 1 del precedente articolo .

Su richiesta degli organi preposti all'organizzazione delle competizioni sportive, i competenti organismi di commissariato (per l'Esercito, Comando dei servizi di commissariato di area logistica; per la Marina anche le Sezioni di commissariato) possono approvvigionare, nei limiti previsti dalla vigente regolamentazione, generi diversi da quelli indicati nella razione, purché non ne venga diminuito il potere energetico e non si superi il controvalore stabilito per la razione stessa.

Può essere corrisposto il relativo controvalore agli atleti partecipanti a regolari competizioni sportive all'estero, sempre che essi non fruiscano di analoga somministrazione da parte delle organizzazioni ospitanti.

4. Militari operatori subacquei, incursori, militari del battaglione S. Marco e delle truppe anfibie.

Compete ai militari impiegati in attività operativa/addestrativa di operatori subacquei, incursori nonché a quelli in effettivo servizio presso il Battaglione S. Marco, alle truppe anfibie; viene somministrata per tutta la durata dei corsi di specialità o per tutta la durata della destinazione di servizio presso comandi ove i militari svolgono attività inerente alla loro specialità e in tali casi non va limitata ai soli giorni in cui gli stessi effettuano le esercitazioni.

Compete anche ai militari in possesso del brevetto di operatore subacqueo e non assegnati in posti tabellari delle specialità, limitatamente alle giornate in cui effettuano immersioni per il mantenimento del brevetto o perché chiamati a svolgere attività della stessa specialità.

5. Militari nelle seguenti posizioni d'impiego:

frequentatori di corsi alpinistici e sciistici (istruttori compresi);

truppe alpine in esercitazione continuativa della durata non inferiore a tre giorni (1);

in esercitazione continuativa, della durata non inferiore a tre giorni, a quote da 900 a 1700 metri (2) (3);

permanentemente dislocati a quote da 900 a 1.700 metri (3);

in servizio di vigilanza o di guardia a depositi di munizioni, carburanti o combustibili e posti d'opera dislocati in zone isolate.

6. Militari in forza alla compagnia esploratori della scuola militare alpina di Aosta, nonché militari dell'Arma dei carabinieri in forza alla sezione sportiva sci di Selva Val Gardena.

7. Militari della Marina istruttori del centro di addestramento per il servizio di sicurezza (antincendi e antifalla).

8. Militari in servizio presso unità paracadutisti.

9. Militari del Comando carabinieri guardie del Presidente della Repubblica.

10. Militari comandati a speciali impieghi determinati dagli stati maggiori e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e caratterizzati da attività svolta da piccoli nuclei in condizioni ambientali particolari ed impegnative, implicanti completa autonomia logistica per periodi di tempo di massima non superiori a cinque giorni.

---

(1) Per esercitazione di durata non inferiore a tre giorni si intende «esercitazione con almeno due pernottamenti fuori sede».

(2) Per esercitazione di durata non inferiore a tre giorni si intende «esercitazione con almeno due pernottamenti a quote oltre 900 metri».

(3) La razione è estesa ai militari che si trovano a quote da 700 a 900 metri, nel periodo 1º ottobre-31 marzo. Per il rimanente periodo sarà somministrata la razione viveri normale (composizione media).

RAZIONE VIVERI SPECIALE PER OPERATORI SUBACQUEI ED INCURSORI

Generi	Quantità	
Caffè tostato	gr.	12
Carne di bue fresca o congelata, al netto d'osso	gr.	200
Confettura di frutta	gr.	50
Doppio concentrato di pomodoro	gr.	15
Cipolle *(a)*	gr.	40
Formaggio da tavola	gr.	30
Formaggio grana da raspa	gr.	5
Frutta fresca	gr.	400
Legumi secchi	gr.	50
Olio di oliva	cl.	3
Pane	gr.	600
Pasta	gr.	180
Patate *(a)*	gr.	100
Riso	gr.	50
Sale:		
comune	gr.	15
fino	gr.	5
Tonno o tonnidi sott'olio	gr.	20
Verdura fresca	gr.	350
Vino	cl.	75
Zucchero a quadretti	gr.	45

(a) Viene distribuita solo nei casi in cui sia possibile preparare i pasti separatamente da quelli per il personale avente diritto alla razione viveri normale.

RAZIONE VIVERI SPECIALI DA COMBATTIMENTO

	MODULO A **GIALLO**	**MODULO B** **ROSSO**	**MODULO C** **GRIGIO**	**MODULO D** **VERDE**	**MODULO E** **BIANCO**	**MODULO F** **ROSA**	**MODULO G** **AZZURRO**
COLAZIONE	BISCOTTO DOLCE GR. 50	GALLETTA ENERGETICA DOLCE GR. 50	BISCOTTO DOLCE GR. 50	BISCOTTO DOLCE GR. 50	GALLETTA ENERGETICA DOLCE GR. 50	BISCOTTO DOLCE GR. 50	BISCOTTO DOLCE GR. 50
	GELATINA DI FRUTTA GR. 30 X 2	CONFETTURA FRUTTA IN MINIPACK GR. 25 X 2	GELATINA DI FRUTTA GR. 30 X 2	CONFETTURA FRUTTA IN MINIPACK GR. 25	GELATINA DI FRUTTA GR. 30 X 2	CONFETTURA FRUTTA IN MINIPACK GR. 25 X 2	GELATINA DI FRUTTA GR. 30
	LATTE CONCENTRATO ZUCCHERATO GR. 100	CAPPUCCINO MONODOSE	LATTE CONCENTRATO ZUCCHERATO GR. 100	CAPPUCCINO MONODOSE	LATTE CONCENTRATO ZUCCHERATO GR. 100	CAPPUCCINO MONODOSE	LATTE CONCENTRATO ZUCCHERATO GR. 100
	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	THE SOLUBILE ZUCCHERATO GR. 11	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	THE SOLUBILE ZUCCHERATO GR. 11	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	THE SOLUBILE ZUCCHERATO GR. 11	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8
	CIOCCOLATO GR. 25	CORDIALE CL. 3	CIOCCOLATO GR. 25	CIOCCOLATO GR. 25 X 2	CIOCCOLATO GR. 25	CORDIALE CL. 3	CIOCCOLATO GR. 25 X 2
	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8 X 2	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8 X 2	ZUCCHERO GR. 8 X 2
	COMPRESSE POTABILIZZANTI N. 10	COMPRESSE POTABILIZZANTI N. 10	COMPRESE POTABILIZANTI N. 10	COMPRESE POTABILIZANTI N. 10	COMPRESE POTABILIZANTI N. 10	COMPRESE POTABILIZANTI N. 10	COMPRESE POTABILIZANTI N. 10
PRANZO	TORNTELLINI AL RAGU' GR. 230	PASTA E FAGIOLI GR. 300	TORTELINI ALRAGU' GR. 230	RAVIOLI AL RAGU' GR. 230	RAVIOLI AL RAGU' GR. 230	MINESTRONE GR. 300	TORTELINI ALRAGU' GR. 230
	CARNE BOVINA IN SCATOLA GR. 100 (GELATINA)	TACCHINO IN SCATOLA GR. 210 (GELATINA)	WURSTELL SCATOLATI GR. 227	TONNO E PISELLI GR. 160	CARNE SUINA IN SCATOLA (GELATINA) GR. 140	CARNE BOVINA IN SCATOLA GR. 100 (GELATINA)	WURSTELL SCATOLATI GR. 227
	CRACKERS GR. 100	CRACKERS GR. 100	CRACKERS GR. 100	CRACKERS GR. 100	CRACKERS GR. 100	CRACKERS GR. 100	CRACKERS GR. 100
	MACEDONIA GR. 225	MACEDONIA GR. 225	MACEDONIA GR. 225	MACEDONIA GR. 225	MACEDONIA GR. 225	MACEDONIA GR. 225	MACEDONIA GR. 225
	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10	COMPRESSE POLIVITAMINICHE GR. 10
	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8
	COMPRESSE CRUSCA N. 10	CAMPRESSA CRUSCA N. 10	CAMPRESSA CRUSCA N. 10	CAMPRESSA CRUSCA N. 10	CAMPRESSA CRUSCA N. 10	CAMPRESSA CRUSCA N. 10	CAMPRESSA CRUSCA N. 10
	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8
CENA	MINESTRONE GR. 300	INSALATI DI RISO GR. 230	PASTA E FAGIOLI GR. 300	MINESTRONE GR. 300	PASTA E FAGIOLI GR. 300	RAVIOLI AL RAGU' GR. 230	INSALATA DI RISO GR. 230
	TONNO OLIO SCATOLATO GR. 80	MEDAGLIONI CARNE BOVINA IN SCATOLA GR. 190 (GELATINA)	SGOMBRO SOTTOLIO SCATOLATO GR. 125	CARNE BOVINA SCATOLATA GR. 100 (GELATINA)	POLLO IN SCATOLA (GELATINA) GR. 140	TONNO CON FAGIOLI GR. 160	TACCHINO SCATOLATO (GELATINA) GR. 210
	CRACKERS GR. 50	CRACKERS GR. 50	CRACKERS GR. 50	CRACKERS GR. 50	CRACKERS GR. 50	CRACKERS GR. 50	CRACKERS GR. 50
	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8	CAFFE' LIOFILIZZATO GR. 1,8
	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8	ZUCCHERO GR. 8
	BARRETTA FRUTTA CEREALI GR. 40 X 2	BARRETTA ENERGETICA GR. 60	BARRETTA FRUTTA CEREALI GR. 40 X 2	BARRETTA FRUTTA CEREALI GR. 40 X 2	BARRETTA FRUTTA CEREALI GR. 60	BARRETTA FRUTTA CEREALI GR. 40 X 2	BARRETTA FRUTTA CEREALI GR. 60

La razione viveri speciale da combattimento può essere distribuita, in pace, soltanto su specifica autorizzazione del competente Ispettorato di Forza armata (per l'Aeronautica il Comando logistico) in occasioni di particolari condizioni di impiego delle truppe in cui non sia possibile consumare la razione viveri normale e non sia ritenuto opportuna la somministrazione di quella di riserva/emergenza, o per rotazione delle razioni da combattimento accantonate come scorta.

Accessori (per ciascun modulo):

n. 3 spazzolini usa e getta per l'igene dentale; n. 1 scatola di fiammiferi; n. 6 salviettte pluriuso; n. 3 stuzzicadenti; n. 3 contenitori ecologici; n. 1 confezione di sale in bustina; n. 1 fornello scaldarancio; n. 6 tavolette combustibili; n. 2 set posate di plastica (uno per la cena e uno per il pranzo); n. 1 cucchiaio per la colazione; n. 1 foglietto di istruzioni.

I generi costituenti detta razione sono confezionati in più contenitori corrispondenti ai diversi pasti, secondo le direttive impartite dai competeti Ispettorati di Forza armata (per l'Aeronautica, il Comando logistico).

RAZIONE VIVERI SPECIALE DI VOLO PER IL PERSONALE FACENTE PARTE DEGLI EQUIPAGGI DEI VELIVOLI BR 1150 ATLANTIC E DI AEROMOBILI CHE EFFETTUANO MISSIONI DI ANALOGA DURATA.

Generi	Quantità	
Acqua in contenitore pet con tappo a vite	cl.	50
Biscotto dolce	gr.	100
Biscotto salato	gr.	150
Caffè liofilizzato (1) (due bustine da gr. 1,8)	gr.	3,6
Cioccolato extra - fondente	gr.	50
Confettura frutta (2) (quattro conf. minipack da gr. 25)	gr.	100
Integratore idrico-salino isotonico incontenitore pet con tappo a vite	cl.	50
Succo di frutta in confezione tetrapak	cl.	20
Zucchero (1)	gr.	16
Due piatti precotti (3):		
lasagne al forno		
scaloppine con spinaci		

La razione viveri speciale spetta in sostituzione della razione viveri normale, è consumata a bordo, in sostituzione dei pasti principali durante i periodi di voli operativi che non consentono la partecipazione del predetto personale alle mense obbligatorie di servizio.

È integrata da alcuni accessori per l'impiego dei generi.

Possibili sostituzioni
(1) sostituibili con:
tè liofilizzato zuccherato, due bustine da gr. 9;
(2) sostituibili con:
Cioccolato spalmabile, quattro confezioni minipack da 25 gr. l'una;
oppure con:
barrette di frutta e cereali, due bustine da gr. 40 l'una;
(3) sostituibili con:
a) lasagne al forno + petti di pollo alla cacciatora con carote;
b) riso e carciofi + scaloppina e spinaci;
c) tortellini al ragù + filetto di merluzzo con spinaci;
d) penne al pomodoro + spezzatino con patate;
e) gnocchetti al ragù + petto di tacchino ai funghi.

Per soddisfare le esigenze alimentari di equipaggi operanti su velivoli privi di qualsiasi attrezzatura atta a riscaldare gli alimenti, sono state ipotizzate altresì le seguenti composizioni consumabili «fredde», cioè senza il preventivo riscaldamento:
f) insalata di riso + insalata di mare con melanzane;
g) minestrone di riso + insalata di pollo con patate;
h) insalata di riso + tonno con patate.

RAZIONE VIVERI SPECIALE DI CROCIERA PER IL PERSONALE IMBARCATO SUI SOMMERGIBILI

Generi	Quantità	
Aceto *(b)*	cl.	2,5
Biscotto salato	gr.	440
Burro in scatola *(b)*	gr.	25
Caffè tostato macinato in confezioni sottovuoto *(b)*	gr.	30
Carne bovina in scatola	gr.	110 *(a)*
Cioccolato extra - fondente	gr.	50
Confettura di frutta	gr.	100
Doppio concentrato di pomodoro	gr.	10
Dadi per brodo	gr.	10
Fagiolini verdi conservati	gr.	200
Formaggio grana da raspa	gr.	25
Formaggio da tavola *(b)*	gr.	30
Frutta sciroppata	gr.	100
Latte fresco o a lunga conservazione	cl.	75
Olio di oliva *(b)*	gr.	5
Pasta (in confezione speciale)	gr.	225
Pomodori pelati *(b)*	gr.	100
Sale:		
comune	gr.	15
fino	gr.	5
Succo di agrumi	gr.	100
Tonno o tonnidi sott'olio	gr.	65
Vino tipico *(b)*	cl.	50
Zucchero semolato	gr.	50
Verdura fresca	gr.	300

La razione viveri speciale spetta in sostituzione della razione viveri normale.

(a) Pari a mezza scatoletta regolamentare, sostituibile con gr. 130 di carne disossaca fresca o congelata.

(b) In confezione speciale.

RAZIONE VIVERI SPECIALE DI RISERVA/EMERGENZA

Generi	Quantità	
Biscotto salato	gr.	400
Caffè tostato *(a)*	gr.	14
Carne bovina in scatola (°)	gr.	200
Cioccolato extra - fondente	gr.	50
Confettura di frutta	gr.	100
Cordiale *(a)*	cl.	3
Vino *(b)*	gr.	50
Zucchero semolato	gr.	28

La razione viveri speciale di riserva/emergenza viene distribuita in occasione di esercitazioni o in caso di emergenza, quando non sia possibile distribuire la razione viveri normale e non si ritenga opportuno distribuire la razione da combattimento.

(a) La spettanza di caffè tostato, zucchero semolato e cordiale è sostituibile con due bottigliette di liquore di caffè da cl. 3 cadauna; in tal caso la razione è confezionata in unico contenitore sottovuoto con esclusione del vino che viene distribuito a parte.

(b) Nella valutazione del costo della razione non viene considerato il vino, in quanto lo stesso dovrà essere distribuito e contabilizzato separatamente.

(°) Pari normalmente a due scatolette da gr. 100 circa cadauna ed eventualmente ad una scatoletta regolamentare.

MIGLIORAMENTO VITTO

	Lire
Quota miglioramento vitto normale	650
Quota miglioramento vitto per il personale a bordo su navi in armamento o nella riserva	730
Quota miglioramento vitto per militari dislocati in zone malariche per il periodo 1°/10 - 31/10	760
Quota miglioramento vitto per Allievi compresi i concorrenti agli arruolamenti delle Accademie e dei Collegi militari	1.160
Quota miglioramento vitto per piccoli nuclei (da 6 a 30 militari) a terra e a bordo	1.080
Quota miglioramento vitto per piccolissimi nuclei (non superiori a 5 militari) a terra e a bordo	1.715
Quota miglioramento vitto per militari ammessi a case di riposo	2.630
Supplemento miglioramento vitto per ricorrenze speciali	985

GENERI DI CONFORTO

1. Per militari in servizio di ordine pubblico:

Generi	Quantità	
Caffè tostato *(a)*	gr.	10
Zucchero semolato	gr.	20
Cioccolato extra fondente *(b)*	gr.	50
Biscotto dolci	gr.	50
Cordiale *(c)*	cl.	3

(a) Sostituibile con una bustina di thè.
(b) Senza possibilità di sostituzione.
(c) Sostituibile con succo di frutta cl. 20.

2. Militari che esplicano servizio notturno, di guardia, vigilanza, esercitazioni:

Generi	Quantità	
Caffè tostato *(a)*	gr.	10
Zucchero semolato	gr.	20
Cordiale *(b)*	cl.	3

(a) Sostituibile con una bustina di thè.
(b) Sostituibili con succo di frutta cl. 20.

3. Militari e civili donatori di sangue:

Generi	Quantità
Brioche fresca o in involucro di cellophane	n. 2 gr. 80
Bevande: bevanda fresca (thè freddo, aranciata o similare)	cl. 20 ovvero, in alternativa: latte cl. 25 più caffè gr. 1,8 oppure: cacao solubile gr. 8 oppure: thè una bustina gr. 1,75

In tutti i casi con aggiunta di zucchero semolato gr. 25.

La somministrazione è limitata ad una sola giornata.

4. Per piloti in effettiva attività di volo, per osservatori in servizio aeronavigante e per operatori di sistema impiegati a bordo di aviogetti biposto da combattimento, ai militari in possesso di brevetto di paracadutista che svolgono attività aviolancistiche continuative o che frequentano corsi di paracadutismo presso unità paracadutiste, ai militari palombari e sommozzatori ed incursori brevettati impiegati a terra o a bordo in servizi inerenti le specialità, nonché per la durata massima di un anno qualora il predetto personale sia in licenza di convalescenza o temporaneamente inabile al volo, al lancio o all'immersione o in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, nei limiti di forza fissati dagli stati maggiori.

Generi	Quantità	
Biscotti speciali	gr.	100
Caffè tostato scatolato sottovuoto	gr.	35
Cioccolato extra fondente	gr.	50
Confettura di frutta	gr.	50
Formaggio parmigiano reggiano	gr.	50
Succhi di frutta da cl. 20	n.	2 conf.
Zucchero semolato	gr.	50

I suddetti generi vengono somministrati anche agli allievi piloti.

Ai piloti ed operatori di sistema in servizio aeronavigante con carattere di continuità presso i reparti di volo ed a quelli che si recano presso i predetti reparti per svolgere attività di volo viene corrisposta la colazione obbligatoria di composizione variabile costituita da generi di alto potere nutritivo il cui valore non dovrà eccedere l'importo procapite giornaliero (2.800).

5. Per militari specialisti componenti equipaggi di volo, nei limiti di forza fissati dagli stati maggiori, da somministrare anche in aggiunta a tali limiti, per la durata massima di un anno, quando detto personale sia in licenza di convalescenza, inabile al volo o in aspettativa per infermità provenienti da causa di servizio, per militari controllori ed assistenti controllori del traffico aereo e della difesa aerea, compresi gli assistenti al traffico aereo, ove in possesso della prescritta abilitazione adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo sempre nei limiti di forza stabiliti dagli Stati maggiori, per componenti equipaggi di velivoli che compiono voli a lungo raggio.

Generi	Quantità	
Biscotto dolce	gr.	50
Caffè tostato	gr.	25
Succo di frutta	cl.	10/13
Cioccolato extra fondente	gr.	50
Zucchero semolato	gr.	50

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per contingenti situazioni di mercato, per ragioni igienico-sanitarie, per rendere maggiormente gradito il vitto, il Ministero della difesa - Direzione generale di commissariato e dei servizi generali - sentiti gli Ispettorati logistici, può disporre la sostituzione delle spettanze di tabella, nonché l'utilizzazione delle quote di miglioramento vitto, con generi disponibili presso i magazzini di commissariato quando possibile, o da acquistare dal commercio nel rispetto di quanto indicato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sempreché non ne venga alterato il potere nutritivo e non si aumenti la spesa. Analogamente, le mense obbligatorie di servizio sono autorizzate a distribuire generi di pronto consumo appositamente confezionati, sostitutivi di quelli distribuiti nei locali delle mense stesse, al personale che pur avendone titolo non possa eccezionalmente partecipare alla somministrazione del vitto in relazione a temporanea/diversa dislocazione, a particolare situazione di ordine contingente. Per piccoli nuclei (di forza non superiore a 30 unità) di personale che comunque fruisce di vitto a carico dello Stato, dislocati in località isolate, lontane dai magazzini militari, il controvalore della razione viveri, con decreto ministeriale, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere adeguato al costo dei generi sulla piazza, aumentandolo entro il limite massimo del 50 per cento.

2. Le varie quote di miglioramento vitto non sono cumulabili fra loro.

3. I generi di conforto e la colazione obbligatoria vengono somministrati in natura e non può esserne quindi corrisposto il relativo controvalore in contante. Nel caso in cui la somministrazione risulti eccessivamente onerosa, non disponendo l'amministrazione di personale da destinare allo scopo, può essere autorizzata la corresponsione in contanti del relativo controvalore. In tal caso l'atto autorizzativo deve essere rilasciato dal competente ispettorato/comando logistico di Forza armata su proposta motivata dell'Ente. Inoltre, il controvalore è sempre concesso per le seguenti attività svolte all'estero, sempre che il personale interessato non fruisca di analoghe somministrazioni da parte delle nazioni ospitanti:

corsi di pilotaggio;

attività di volo in genere, su espressa autorizzazione degli stati maggiori;

corsi ed attività di aviolancio.

4. Ai militari delle tre Forze armate in attività operativa all'estero, quando non aggregati presso le Forze armate del Paese estero, spetta un aumento pari al 50 per cento dei generi componenti la razione viveri ordinaria nonché dell'assegno di miglioramento vitto. In particolari situazioni ambientali e/o climatiche, da valutarsi di

volta in volta, dai Comandi operativi interessati, tale maggiorazione può essere elevata, con decreto ministeriale, fino al 100 per cento. In ogni caso, la maggiorazione comporta l'esclusione di integrazione vitto e generi di conforto. Si fa salva, per gli interessati, la facoltà di conservare, se più favorevole (in alternativa alla maggiorazione della razione viveri ordinaria e del miglioramento vitto), la somministrazione dei generi di conforto e delle integrazioni vitto eventualmente spettanti. Per quanto riguarda le navi della Marina militare all'estero restano valide le disposizioni di cui all'art. 5, punto 3, del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

5. Quando eccezionali circostanze lo impongono e limitatamente a particolari situazioni di impiego dei reparti, con decreto ministeriale motivato e di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere apportate varianti alla composizione delle razioni viveri e dei generi di conforto nel limite massimo del 6 per cento del rispetto controvalore.

00A2548

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ambiente Verde - Soc. cooperativa a r.l.», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 ottobre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Ambiente Verde - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in La Spezia in liquidazione dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ambiente Verde - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in La Spezia, in liquidazione, costituita in data 10 aprile 1996 con atto a rogito del notaio dott. Rosario Patanè di La Spezia omologato dal tribunale di La Spezia, in data 17 maggio 1996, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Massimo Bellavigna, nato a Valera (Venezuela) il 1° febbraio 1964, residente in via Istria, 24, La Spezia, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2598

DECRETO 9 febbraio 2000.

Annullamento del decreto ministeriale 24 gennaio 1996 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.I.O.S. - Consorzio italiano oleifici sociali - Soc. coop. a r.l.», in Bitonto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1996 con il quale la società cooperativa «C.I.O.S. Consorzio italiano oleifici sociali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bitonto (Bari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la sentenza del tribunale di Bari in data 29 gennaio 1996 con cui è stato dichiarato il fallimento della predetta società;

Vista l'infruttuosità delle impugnative giudiziarie volte a far valere i principi di prevenzione, di cui all'art. 196 l.f.;

Ritenuta comunque l'opportunità di disporre, a fronte del tempo trascorso e nell'interesse dei creditori, l'annullamento del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa sopra indicato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 24 gennaio 1996 con il quale la società cooperativa «C.I.O.S. Consorzio italiano oleifici sociali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bitonto (Bari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, è annullato.

Roma, 9 febbraio 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A2599

DECRETO 18 febbraio 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti nell'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando per altro la nomina di alcun liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Edilizia Leonessa» a r.l, con sede in Rieti, costituita per rogito notaio avv. Giovanni Filippi, in data 27 gennaio 1972, repertorio n. 26553, registro società n. 825, tribunale di Rieti, B.U.S.C. n. 346/118168;

2) società cooperativa «Edilizia Venere» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio Antonino Rando, in data 14 dicembre 1981, repertorio n. 4069, registro società n. 1717, tribunale di Rieti, B.U.S.C. n. 608/188389;

3) società cooperativa «Edilizia Argentario» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Divita, in data 7 giugno 1979, repertorio n. 3070, registro società, n. 1407, tribunale di Rieti, B.U.S.C. n. 557/168934.

Rieti, 18 febbraio 2000

Il direttore reggente: PADRONETTI

00A2600

DECRETO 23 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Alternativa» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La seguente società cooperativa è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Alternativa» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Pietro Marrapodi in data 6 aprile 1977, repertorio n. 16753, registro società n. 48/77, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 23 febbraio 2000

Il direttore: LAGANÀ

00A2601

DECRETO 23 febbraio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Il Bergamotto» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

La seguente società cooperativa è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Il Bergamotto» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Battiata in data 2 marzo 1969, repertorio n. 73083, registro società n. 7/69, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 23 febbraio 2000

Il direttore: LAGANÀ

00A2602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 febbraio 2000.

Adozione di disposizioni transitorie in materia di conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e di conto costi energia di cui all'art. 6 della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 43/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 febbraio 2000;

Premesso che:

l'art. 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997, n. 70/97 recante «Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi destinati alle entrate dello Stato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97) prevede che le imprese distributrici siano tenute a versare alla cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: cassa conguaglio), per ogni bimestre e secondo le modalità previste dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992, (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), la componente tariffaria A3 in relazione all'energia elettrica venduta nello stesso bimestre;

l'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 prevede che la cassa conguaglio riconosca a ciascuna impresa produttrice-distributrice o importatrice un contributo bimestrale a fronte dell'energia elettrica prodotta o importata in ciascun bimestre posto a carico del «conto costi energia», finanziato dal gettito dalla parte B della tariffa, che le imprese distributrici versano alla cassa conguaglio entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre;

il riconoscimento alle imprese produttrici-distributrici dei contributi di cui al precedente alinea verrà meno a seguito della attivazione delle maggiorazioni sul corrispettivo di accesso e di uso della rete di trasmissione nazionale al fine di compensare la maggiore valorizzazione, derivante dalla attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici che, alla data del 19 febbraio 1997, erano di proprietà o nella disponibilità delle imprese produttrici-distributrici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede, all'art. 9, comma 7, che i soggetti proprietari degli impianti di distribuzione che alimentano più di 300.000 clienti finali costituiscano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo, una o più società per azioni, alle quali, entro i successivi sei mesi, sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attività e le passività, relativi alla distribuzione di energia elettrica e alla vendita ai clienti vincolati, ivi compresa una quota parte dei debiti del patrimonio conferito e, all'art. 13, comma 2, che l'Enel S.p.a. costituisca società separate per lo svolgimento dell'attività di produzione di energia elettrica e delle attività di distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti vincolati;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

il decreto legislativo n. 79/1999 e, in particolare, l'art. 3, comma 12, in cui si prevede che «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale» e inoltre che «Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al gestore, da parte delle imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/92; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato»;

Visti:

il provvedimento del CIP 27 gennaio 1988, n. 3/88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1988;

il provvedimento del CIP n. 6/92;

Vista la deliberazione n. 70/97;

Considerato che:

la deliberazione n. 70/97 prevede, all'art. 5, comma 5.2, l'istituzione del «conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate» e, all'art. 6, comma 6.1, l'istituzione del «conto costi energia»;

a seguito dell'adempimento dell'obbligo previsto dalle norme contenute negli articoli 9, comma 7, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 si è determinata per alcune imprese la separazione societaria tra l'attività di produzione e l'attività di distribuzione di energia elettrica, facendo venire meno, per i soggetti tenuti a tale adempimento, la qualifica di impresa produttrice-distributrice;

come risulta dalla nota della cassa conguaglio del 5 novembre 1999 (prot. n. 1376), inviata all'Autorità (prot. Autorità n. 13142 del 9 novembre 1999), la cassa conguaglio «... ha ritenuto che, per il bimestre settembre-ottobre 1999, sia più rispondente al quadro complessivo delle norme che regolano il sistema continuare ad applicare le disposizioni della deliberazione n. 70/97 come operato finora ...», con ciò consentendo alle società che svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica, costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, di trattenere una parte del gettito della componente A3 e della parte B della tariffa elettrica al fine del pagamento dell'acconto sui contributi a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate e del conto costi energia;

Ritenuto che:

nel caso delle società costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, i contributi alla produzione previsti dall'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97 debbano essere riconosciuti alle società che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica, a condizione che sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con la società che svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica risultante dalla medesima scissione societaria, ovvero le società risultanti da tale scissione siano controllate dalla medesima società controllante;

rientri tra le facoltà della cassa conguaglio, nell'ambito delle competenze in materia di riscossione del gettito della componente A3 e della parte B della tariffa elettrica e di pagamento dei contributi a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate e del conto costi energia, consentire delegazioni di pagamento alle società che svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica, costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, per il pagamento degli acconti sui contributi di cui sopra;

la modalità di cui al precedente alinea sia quella più adeguata, a condizione che la società delegata e la società avente diritto ai contributi risultino dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero tali società siano controllate dalla medesima società controllante, per la gestione del periodo transitorio fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica, alla cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto dell'energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, ai sensi dell'art. 3, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, ed alla stipula delle convenzioni per la cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica e dei relativi diritti ai sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del medesimo decreto;

negli ultimi due casi di cui al precedente alinea sia necessario prevedere che il periodo transitorio non si protragga oltre il 30 giugno 2000 al fine di evitare il consolidamento di condizioni ostative alla piena attuazione del nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica così come definito nel decreto legislativo n. 79/1999;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:

a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) per decreto legislativo n. 79/1999 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico;

c) per provvedimento CIP n. 6/92 si intende il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 109 serie generale - del 12 maggio 1992;

d) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, recante «Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi destinati alle entrate dello Stato», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata e integrata;

e) per imprese produttrici-distributrici si intendono le imprese che al 1° aprile 1999 svolgevano l'attività di distribuzione di energia elettrica, producendo, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita.

Art. 2.

Disposizioni in materia di conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e di conto costi energia di cui all'art. 6 della medesima deliberazione.

1. Nel caso delle società costituite da imprese produttrici-distributrici ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, i contributi previsti dall'art. 6, comma 6.11, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, come successivamente modificata e integrata, sono riconosciuti alle società che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica, a condizione che sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con la società che svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica risultante dalla medesima scissione societaria, ovvero le società risultanti da tale scissione siano controllate dalla medesima società controllante.

2. Nel caso di cui al comma 1, la facoltà di delegare il pagamento dei contributi di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, ad una società che svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica, costituita ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, può essere esercitata dalla cassa conguaglio per il settore elettrico con esclusivo riferimento all'acconto sui contributi riconosciuti alle società che svolgono attività di produzione di energia elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la società delegata e la società avente diritto ai contributi risultino dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero tali società siano controllate dalla medesima società controllante.

3. La facoltà di delegazione di cui al precedente comma 2 può essere esercitata dalla cassa conguaglio per il settore elettrico nei confronti:

a) della società Enel Distribuzione S.p.a. per il pagamento dell'acconto sui contributi dovuti alla società Enel S.p.a. a fronte dell'acquisto dell'energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, con effetto fino al 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi a tale acquisto ai sensi dell'art. 3, comma 12, primo periodo del decreto legislativo n. 79/1999;

b) delle società che svolgono l'attività di distribuzione di energia elettrica, costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, per il pagamento dell'acconto sui contributi di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/92 alle società che svolgono l'attività di produzione di energia elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la società delegata e la società avente diritto ai contributi risultino dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero tali società siano controllate dalla medesima società controllante, con effetto fino alla data del 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento delle convenzioni per la cessione al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica e dei relativi diritti ai sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 24 febbraio 2000

Il presidente: RANCI

00A2661

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale dell'iniziativa comunitaria Interreg II C «Cadses», per il periodo 1997-1999. (Deliberazione n. 221/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali, e, in particolare, il regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C/200/07 (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 200 del 10 luglio 1996), che ha stabilito gli orientamenti della iniziativa comunitaria Interreg II C;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(1999) 3690 del 23 novembre 1999, che modifica la decisione n. C(97) 2458 del 6 agosto 1997 relativa all'aumento del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il programma operativo denominato CADSES, da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C negli Stati membri Austria, Germania, Italia e Grecia;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97)322/CE, le cui disposizioni allegate disciplinano la citata decisione C(97) 2458 della Commissione medesima;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili per l'Italia dalla Commissione nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 7,871 Meuro per il periodo 1997-1999, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontano a 6,560 Meuro, valutati in 12,616 miliardi di lire;

Considerato che con proprie delibere n. 215 del 3 dicembre 1997 e n. 38/99 del 21 aprile 1999 sono state disposte, per il periodo 1997-1999, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, assegnazioni pari a 6,181 Meuro, già valutati in 11,882 miliardi di lire;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare il predetto finanziamento per un importo di 0,379 Meuro, pari a 0,734 miliardi di lire, ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione;

Considerata l'opportunità di applicare la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20 del regolamento CEE n. 2082/93;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 5955 del 20 dicembre 1999;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma operativo denominato CADSES, da realizzarsi nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg II C nelle regioni dello spazio europeo sud-orientale, adriatico e danubiano, per il periodo 1997-1999, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 12,616 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

Al predetto finanziamento si provvede come di seguito specificato:

a) 10,269 miliardi di lire, già assegnati con delibera n. 215 del 3 dicembre 1997;

b) 1,613 miliardi di lire (0,833 Meuro) con delibera n. 38/99 del 21 aprile 1999;

c) 0,734 miliardi di lire (0,379 Meuro) con nuove assegnazioni.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dei lavori pubblici, che provvederà alla ripartizione dei finanziamenti tra le amministrazioni interessate.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero dei lavori pubblici e le amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al Sistema informativo del Ministero del tesoro, dello Stato, secondo le modalità vigenti.

6. La presente delibera annulla e sostituisce i piani finanziari delle delibere 3 dicembre 1997 e 21 aprile 1999, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

00A2604

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2000.

Autorizzazione alla Commercial Union Previdenza Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 01481).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipzioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo primo di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed il successivo provvedimento dell'ISVAP del 23 febbraio 1999 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo terzo di cui alla predetta tabella, rilasciati alla Commercial Union Previdenza compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94;

Vista l'istanza del 9 giugno 1999 con la quale la Commercial Union Previdenza compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato primo al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta dell'11 febbraio 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Commercial Union Previdenza Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Commercial Union Previdenza compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Milano, viale Abruzzi n. 94, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A2549

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 6 dicembre 1999, n. **7938.**

Sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi.

Agli enti proprietari delle strade

Agli enti concessionari delle strade

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno

Al Ministero dei trasporti e della navigazione

Il recente gravissimo incendio verificatosi all'interno della galleria del Monte Bianco ha evidenziato la necessità di impartire più precise disposizioni relativamente alla sicurezza della circolazione dei veicoli all'interno delle gallerie stradali, con particolare riferimento ai veicoli che trasportano materiali pericolosi, come definiti dall'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

In tale articolo, che disciplina in linea generale il trasporto su strada dei materiali pericolosi, sono considerati tali quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada (ADR). Accordo ratificato dall'Italia con la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ferme restando tutte le disposizioni stabilite dal suddetto art. 168, dai corrispondenti articoli regolamentari, dai relativi decreti attuativi e dal decreto ministeriale 4 settembre 1996 di attuazione della direttiva comunitaria 94/55/CEE, con la presente circolare si intende affrontare la specifica problematica del trasporto dei materiali pericolosi all'interno delle gallerie stradali, anche in relazione alle loro caratteristiche geometriche e funzionali, ai flussi di traffico ed alla dotazione di impianti di sicurezza.

Le presenti direttive vengono impartite nelle more della definizione di norme geometriche e funzionali per la costruzione e l'adeguamento delle gallerie stradali e dei relativi impianti di sicurezza, sia per dare una tempestiva risposta alle esigenze di sicurezza evidenziate dai recenti incidenti, sia per avviare una fase conoscitiva sugli effettivi livelli di rischio delle gallerie inserite lungo la rete stradale italiana.

A tal fine occorre, in via preliminare, procedere ad una descrizione tecnica delle caratteristiche geometriche di ogni galleria inserita nella rete di competenza di ciascun ente proprietario o concessionario di strade, nonché degli impianti e dei dispositivi di sicurezza delle gallerie medesime, compilando, per ciascuna di esse, il modello di scheda allegato (all. 1), utile ai fini di una classificazione articolata in funzione dei livelli di rischio. Le suddette schede, firmate dal tecnico responsabile, dovranno essere inviate, entro il 31 marzo 2000, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, unitamente ad una cartografia nella quale deve essere evidenziata la rete di competenza dell'ente e la localizzazione di ciascuna galleria.

In merito ai provvedimenti attinenti alla circolazione, si richiama la facoltà degli enti proprietari o concessionari di strade di limitare la circolazione o di imporre specifiche prescrizioni ai veicoli che trasportano determinati materiali pericolosi, come definiti dal già citato art. 168 del decreto legislativo n. 285/1992, in relazione alle caratteristiche geometriche e funzionali delle gallerie, ai flussi di traffico (T.G.M.) ed alla dotazione di impianti di sicurezza. Nel caso si rendessero necessari provvedimenti di divieto di transito per i veicoli che trasportano talune categorie di materiali pericolosi, tale necessità dovrà essere segnalata ai prefetti interessati affinché individuino l'esistenza di eventuali percorsi alternativi, il livello di rischio degli stessi e, conseguentemente, adottino ai sensi dell'art. 6 i relativi provvedimenti.

Le suddette limitazioni dovranno essere rese note sul luogo mediante la segnaletica prevista dall'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 e rappresentata dalle figure 63, 64a e 64b e da pannelli integrativi.

Inoltre, per le gallerie stradali di lunghezza maggiore o uguale a 2000 m bidirezionali, deve essere imposta una distanza di sicurezza tra i veicoli di meno 100 m durante la marcia mediante il segnale di cui all'art. 116 ed alla figura II 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

In relazione ai rischi conseguenti alle manovre di sorpasso all'interno delle gallerie stradali, rischi legati alle caratteristiche geometriche ed alle condizioni di visibilità, ciascun ente proprietario o concessionario dovrà valutare la necessità di disporre il divieto di sorpasso, per i veicoli di massa a pieno carico superiore ad un determinato limite (3,5 o 7,5 a seconda delle necessità) e, ove necessario, per tutti gli altri veicoli.

Inoltre gli enti proprietari dovranno effettuare verifiche tecniche relative alle distanze di visuale libera nonché alla geometria del tracciato e della sezione trasver-

sale della galleria, determinando, ove necessario, i relativi limiti di velocità nella galleria medesima e nella zona di approccio alla stessa.

Fermo restando il disposto dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 che richiede l'adozione di progetti di segnalamento per ciascun itinerario stradale, si richiamano gli enti proprietari e concessionari di strade sulla esigenza di curare con particolare attenzione la parte del suddetto progetto relativa alle gallerie stradali ed alle zone di approccio alle stesse.

Analogamente si richiama l'attenzione degli stessi enti sull'esigenza di segnalare la presenza di tutte le gallerie stradali con il segnale «galleria», di cui all'art. 135 ed alla figura II 316 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, nonché di posizionare adeguatamente, sin dalle zone di approccio, tutti i segnali verticali ed orizzontali che interessano le gallerie stesse. In particolare, per la segnaletica orizzontale devono essere utilizzate strisce continue oblique di colore bianco, di raccordo, in dipendenza di eventuali variazioni della larghezza della carreggiata tra zone di approccio e zone di galleria, come previsto dall'art. 142 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Considerato che il primo elemento di rischio nella circolazione dei veicoli all'interno delle gallerie stradali è rappresentato dalla scarsa visibilità, gli enti proprietari o concessionari di strade devono provvedere a verificare entro il 31 gennaio 2000, la rispondenza alle raccomandazioni CIE 88/90 degli impianti di illuminazione delle gallerie stradali che si trovano lungo la rete di propria competenza. In caso di accertata scarsa visibilità, ivi compreso il caso di mancanza assoluta di impianti di illuminazione, gli stessi dovranno essere adeguati alle suddette raccomandazioni entro il 31 dicembre 2000. Inoltre, entro lo stesso termine, i rivestimenti delle pareti laterali delle gallerie stradali dovranno essere resi di colore chiaro. Sarà cura degli enti proprietari e concessionari di strade assicurare nel tempo il mantenimento di tale colorazione.

In ogni caso, tutte le gallerie stradali di lunghezza maggiore o uguale a 1000 m in ambito extraurbano e a 500 m in ambito urbano, dovranno essere attrezzate, entro il 31 dicembre 2000, con le seguenti dotazioni minime di impianti di sicurezza:

colonnine SOS foniche, collocate in corrispondenza delle piazzole di sosta di emergenza;

pannelli segnaletici luminosi di pericolo, posizionati opportunamente in relazione alla sezione della galleria ad una distanza non inferiore a 500 m, e comunque in relazione all'andamento planoaltimetrico della galleria, e ripetuti prima dell'imbocco della galleria in posizione tale da garantire la distanza di visibilità prevista per la segnaletica di preavviso ed in corrispondenza di una piazzola di sosta;

eventuale integrazione con impianti semaforici;

estintori da collocare nella medesima posizione delle colonnine foniche;

idranti con bocchette UNI 45, ogni 200 m, limitatamente alle gallerie di lunghezza maggiore o uguale a 2000 m.

Per tutte le gallerie di lunghezza maggiore o uguale a 1000 m, entro il 31 dicembre 2000, ciascun ente proprietario o concessionario di strade dovrà inoltre segnalare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale l'avvenuto inserimento della presenza del rischio in galleria nel piano provinciale di protezione civile di cui all'art. 14 della legge n. 225/1992. Per le gallerie presidiate o dotate di centro di controllo dovrà altresì essere redatto un manuale di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 626/1994, per il personale dipendente dell'ente proprietario operante nella galleria, contenente l'individuazione, l'analisi e la valutazione di tutti i potenziali rischi connessi all'esercizio della galleria, secondo criteri idonei a valutare la frequenza degli eventi e la relativa gravità in base alla stima di danni potenziali. In conformità, per ciascun centro e per ciascuna condizione ipotizzata, dovrà essere garantito il numero di uomini e di mezzi di cui si richiede l'impiego, individuando mansioni e tempi previsti per gli interventi e le modalità di coordinamento.

In relazione ai cantieri stradali per lavori o per interventi di manutenzione da realizzare all'interno delle gallerie stradali si richiama l'attenzione degli enti proprietari o concessionari di strade sull'assoluta necessità che il segnalamento di tali cantieri avvenga con congruo anticipo rispetto all'imbocco della galleria e che eventuali restringimenti o cambi di carreggiata siano realizzati prima dell'imbocco della galleria mediante un idoneo piano di segnalamento; qualora il susseguirsi di più gallerie non renda disponibile uno spazio sufficiente per il segnalamento, questo potrà essere realizzato anche in galleria con ogni più opportuna cautela e comunque con un adeguato miglioramento delle condizioni di visibilità.

La presente circolare, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: MICHELI

Registrata alla Corte dei conti il 23 dicembre 1999
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 2

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Consiglio Superiore dei LL.PP.

DATI CONOSCITIVI DELLE GALLERIE E DEI TRAFORI STRADALI

SEZIONE 1 – IDENTIFICAZIONE GALLERIA E DATI GENERALI

Ente Proprietario o Concessionario:____________________________

Autostrada ☐
Strada Statale ☐
Strada Regionale ☐
Strada Provinciale ☐
Strada Comunale Urbana ☐ Extraurbana ☐

Denominazione della galleria:____________________________________

Ubicata in: Comune ____

Provincia____________________Regione___________________________

La galleria fa parte di una serie di gallerie **Si** ☐ **No** ☐
(Insiste su un tronco omogeneo caratterizzato da più gallerie in sequenza)

Galleria: Naturale ☐ con pregallerie ☐ entrambe imbocchi **Si** ☐ **No** ☐

Artificiale ☐ con pregallerie ☐ entrambe imbocchi **Si** ☐ **No** ☐

a fornice unico ☐ a fornice doppio ☐

fenestrata **Si** ☐ **No** ☐ lato valle ☐ lato monte ☐

Anno apertura al traffico: ____________________________

Progressiva inizio galleria:
(Spalle origine strada)

fornice unico / destro Km_____________

lunghezza totale (galleria + pregalleria/e) m_____________

fornice sinistro Km_____________

lunghezza totale (galleria + pregalleria/e) m_____________

fornice di servizio Km_____________

lunghezza totale m_____________

Traffico giornaliero medio nei due sensi di marcia

Anno di riferimento_____________
(Ultimo dato disponibile)

n° veicoli_____________ di cui traffico pesante %_____________

corrente traffico ascendente (spalle origine)

n° veicoli_____________ di cui traffico pesante %_____________

corrente traffico discendente

n° veicoli_____________ di cui traffico pesante %_____________

Quota media sul livello del mare: m_____________

Zona sismica si ☐ No ☐ grado di sismicità **3** **9** **12**

Innevamento (DM LL.PP. 16/01/97) zona **I** **II** **III**

SEZIONE 2 - DATI STRUTTURALI E GEOMETRICI

Le notizie relative alle sezioni **2** e **3** in caso di galleria a doppio fornice vanno fornite separatamente per ciascun fornice

Sezione galleria

ad intradosso curvilineo ☐ **senza arco rovescio** ☐ **con arco rovescio** ☐

ad intradosso discontinuo

copertura orizzontale o suborizzontale ☐

a telaio chiuso ☐

a telaio fenestrato ☐

con fenestrature sui piedritti o sulle pareti verticali **lato monte** ☐ **lato valle** ☐

Superficie sezione utile (circoscritta nel perimetro d'intradosso) m^2 ____________

Larghezza totale della piattaforma m____________

Altezza libera verticale al centro della piattaforma m____________

Altezza libera verticale sul ciglio sinistro della piattaforma m____________

Altezza libera verticale sul ciglio destro della piattaforma m____________

carreggiata singola ☐ carreggiata multipla ☐ carreggiate n°____________

Larghezza carreggiata destra m____________ **corsie n°** ________

banchina destra larga m________

banchina sinistra larga m________

corsia emergenza destra larga m________

corsia emergenza sinistra larga m________

marciapiede destro larga m ________ **con protezione barriere Si** ☐ **No** ☐

marciapiede sinistro largo m________ **con protezione barriere Si** ☐ **No** ☐

Larghezza carreggiata sinistra m________ **corsie n°** ________

banchina destra larga m__________

banchina sinistra larga m__________

corsia emergenza destra larga m__________

corsia emergenza sinistra larga m__________

marciapiede destro largo m__________ **con protezione barriere Si☐ No☐**

marciapiede sinistro largo m__________ **con protezione barriere Si☐ No☐**

Piano calpestio marciapiedi continuo SI☐ No☐ (Presenza tavelle etc.)

Sviluppo planoaltimetrico interno

Andamento planimetrico:

rettilineo ☐ con curve ☐ raggio minimo di curvatura: m__________

Andamento altimetrico:

a pendenza longitudinale unica ☐ i % =________

a pendenza longitudinale variabile ☐ da i % =________a i % =______

in orizzontale SI ☐ No ☐

Sviluppo planoaltimetrico in entrata

Andamento planimetrico:

rettilineo ☐ con curve ☐ raggio minimo di curvatura: m__________

Andamento altimetrico:

a pendenza longitudinale unico ☐ i % =________

a pendenza longitudinale variabile ☐ da i % =________a i % =______

in orizzontale SI ☐ No ☐

Sviluppo planoaltimetrico in uscita

Andamento planimetrico:

rettilineo ☐ con curve ☐ raggio minimo di curvatura: m__________

Andamento altimetrico:

a pendenza longitudinale variabile ☐ da i % =________a i % =______

in orizzontale Si ☐ No ☐

Rivestimenti

senza rivestimento ☐

in calcestruzzo ☐

in cemento armato ☐

in muratura mattoni ☐

in muratura pietrame ☐

con centine e spritz beton ☐

con centine e calcestruzzo ☐

con spritz beton ☐

con pannelli ridossati a struttura ☐

con altri materiali ☐

Piazzole di sosta

su entrambi i lati Si☐ No ☐

sul solo lato destro ☐ n° ___ lunghezza media m ______interasse m _______

sul solo lato sinistro ☐ n° ___ lunghezza media m ______interasse m _______

By-pass (all'interno galleria)

Si☐ No ☐ numero n° ________

in obliquo rispetto asse strada ☐

in perpendicolare rispetto asse strada ☐

distanza media tra by-pass m _________

attrezzati con porte stagne Si ☐ No ☐

attrezzati con luoghi sicuri Si ☐ No ☐

By-pass (esterno su imbocchi galleria) Si ☐ No ☐

Vie fuga (cunicoli)

percorribili dai veicoli Si ☐ No ☐

pedonali Si ☐ No ☐

Breve descrizione ______________________________

____

____

____

SEZIONE 3_ - IMPIANTI E SEGNALETICA

GALLERIE FORNICE UNICO/DX ☐

GALLERIE FORNICE SINISTRO ☐

IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE

assiale continua Si ☐ No ☐

laterale continua Si ☐ No ☐

file n°________

distanza tra le armature m________

circuiti elettrici d'illuminazione n°________

regime d'illuminazione Diurno ☐

Notturno ☐ %Diurno ________

regolazione continua Automatica Si ☐ No ☐

regolazione a gradini Automatica Si ☐ No ☐

illuminazione di emergenza	Con circuito dedicato	**Si** ☐ **No** ☐
	Autonomia di corrente	**Si** ☐ **No** ☐
Gruppo elettrogeno		**Si** ☐ **No** ☐
Gruppo di continuità		**Si** ☐ **No** ☐
Cabina elettrica	Bassa tensione	volt_______
	Media tensione	volt_______
Potenza elettrica impegnata		KW_______
Potenza delle singole lampade		W _______

Per ogni tratto

1° tratto		m_________
2° tratto		m_________
Tipo di lampade	Neon	☐
	Sodio LP	☐
	Sodio HP	☐
	Vapori HG	☐
	Basso consumo	☐
	Ioduri	☐
	Altre	☐

Rinforzi agli imbocchi	**Si** ☐ **No** ☐
Lunghezza tratto di rinforzo	m_________
Livello continuo con regolatori	☐
Livelli a gradini	n°_________
Comando automatico	**Si** ☐ **No** ☐

Comando con cellula fotoelettrica Si ☐ No ☐

Comando con interruttori Si ☐ No ☐

Altri Si ☐ No ☐

Tipo di lampade

Neon ☐

Sodio LP ☐

Sodio HP ☐

Vapori HG ☐

Basso consumo ☐

Ioduri ☐

Altre ☐

Linee elettriche di emergenza

Dedicato cabina ☐ Dedicato G.E ☐

IMPIANTO DI VENTILAZIONE

Ventilazione naturale Si ☐ No ☐

Ventilazione artificiale Si ☐ No ☐

Tipo di ventilazione

Longitudinale ☐

Trasversale ☐

Mista ☐ estrazione ☐ Immissione ☐

Ventilazione longitudinale

Circuito di ventilazione Totale ☐ Singolo canale ☐

Gruppi di ventilazione n°__________

Ventilatori per gruppo n°__________

Sensori vibrazioni ventilatori Si ☐ No ☐

Trasmissione dati vibrazioni Si ☐ No ☐

Silenziatori ventilatori Si ☐ No ☐

Materiale coibente
- Acciaio inox ☐
- Acciaio zincato ☐
- Acciaio verniciato ☐
- Alluminio ☐

Potenza di ogni ventilatore KW __________

Portata di ogni ventilatore mc/sec__________

Portata totale mc/sec__________

Velocità del flusso d'aria m/sec__________

Resistenza al fuoco °C__________

Pozzi intermedi di ventilazione Si ☐ No ☐

Finestre intermedie di ventilazione Si ☐ No ☐

Pozzi o finestre intermedie Immissione ☐ Estrazione ☐

Interasse pozzi o finestre Immissione m __________ Estrazione m__________

Impianto elettrico sezionato Si ☐ No ☐

Sezioni n°__________

Cabina elettrica di alimentazione Bassa tensione ☐ Media tensione ☐

Potenza elettrica impegnata KW__________

Gruppi elettrogeni di emergenza Si ☐ No ☐

Circuito elettrico dedicato Si ☐ No ☐

Gruppi elettrogeni n°__________ Potenza unitaria KW__________

Regolazione automatica dei flussi d'aria Si ☐ No ☐

Sensori posizionali n°__________

Ventilazione semi trasversale

In immissione ☐

In estrazione ☐

Circuito di ventilazione Invertibile☐ Non invertibile ☐

Portata totale immissione mc/sec___________

Ventilatori d'immissione n°____ Potenza unitaria KW___________

Bocchette d'immissione n°____

Portata totale di estrazione mc/sec_ ________

Ventilatori di estrazione n°____ Potenza unitaria KW___________

Bocchette di estrazione n°____

Pozzi intermedi Immissione n°_____ Estrazione n° _____

Interasse bocchette m____

Impianto elettrico sezionato si ☐ No ☐

Sezioni n°____

Cabina elettrica di alimentazione Bassa tensione ☐ Media tensione ☐

Potenza elettrica impegnata KW________

Gruppi elettrogeni di emergenza si ☐ No ☐

Circuito elettrico dedicato si ☐ No ☐

Gruppi elettrogeni n°____ Potenza unitaria KW_____

Regolazione automatica dei flussi d'aria si ☐ No ☐

Sensori posizionali n°____

Ventilazione trasversale

Con contro soffitti ☐

Con condotte e bocchette ☐

Circuito di ventilazione Invertibile ☐ Non invertibile ☐

Portata totale d'immissione mc/sec______

Ventilatori immissione n°____ Potenza unitaria KW______

Bocchette d'immissione n°____ Area totale mq___________

Portata totale di estrazione mc/sec______

Ventilatori di estrazione n°____ Potenza unitaria KW______

Bocchette di estrazione n°____ Area totale mq___________

Interasse bocchette Immissione m ______Estrazione m ______

Impianto elettrico sezionato **Si** ☐ **No** ☐

Sezioni n°____

Cabina elettrica di alimentazione Bassa tensione ☐ Media tensione ☐

Potenza elettrica impegnata KW________

Gruppi elettrogeni di emergenza **Si** ☐ **No** ☐

Circuito elettrico dedicato **Si** ☐ **No** ☐

Gruppi elettrogeni n°____ Potenza unitaria KW ______

Regolazione automatica dei flussi **Si** ☐ **No** ☐

Sensori posizionali n°__________

Ubicazione centrale di ventilazione Interna ☐ Esterna ☐

Estrazione dei fumi

In condotta separata **Si** ☐ **No** ☐

Comandata da rilevatori d'incendio o di fumo **Si** ☐ **No** ☐

Automatica **Si** ☐ **No** ☐

Su estrazione localizzata **Si** ☐ **No** ☐

Interna ☐

Semafori

Preavviso ☐

Agli imbocchi ☐

Interni ☐

Guida alle vie di fuga

Indicazione:

Piazzole ☐

Nicchie ☐

Rifugi ☐

SOS ☐

Segnali di guida luminosi ☐

Indicazione uscita più vicina ☐

SEZIONE 4 - SOCCORSO

Ricorso alla Protezione Civile (CRI – VV.FF. – Prefetture) **Si** ☐ **No** ☐

Ricorso Piano autonomo dedicato di percorso **Si** ☐ **No** ☐

Accessibilità di emergenza **Si** ☐ **No** ☐

Piazzale o spazio per elicotteri e squadre di soccorso **Si** ☐ **No** ☐

Squadre di soccorso aziendale **Si** ☐ **No** ☐ n°_______
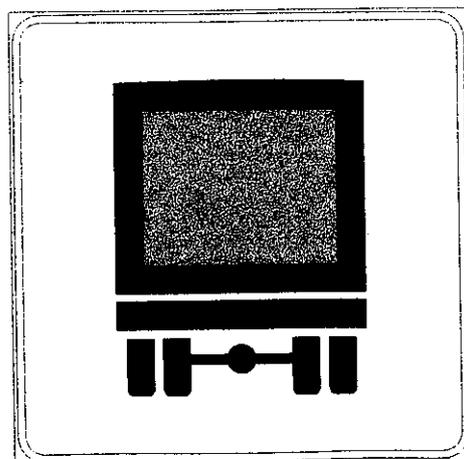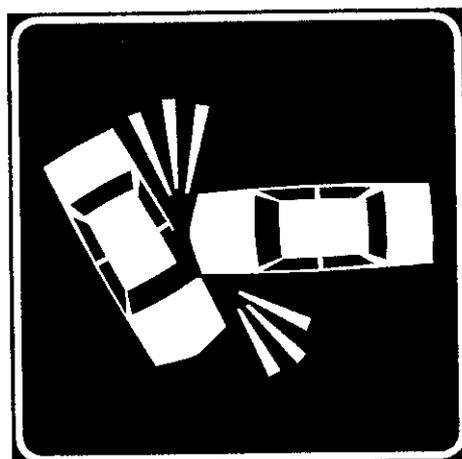
00A2619

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli per la promozione culturale della solidarietà sociale», in Roma.

Con decreto ministeriale del 27 gennaio 2000 la «Fondazione Federico Ozanam - Vincenzo De Paoli per la promozione culturale della solidarietà sociale», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto redatto l'11 febbraio 1999, n. rep. 250649/35093, a rogito del notaio Franco Bartolomucci.

00A2620

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 marzo 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9543
Yen giapponese	102,24
Dracma greca	333,55
Corona danese	7,4472
Corona svedese	8,4310
Sterlina	0,60430
Corona norvegese	8,0850
Corona ceca	35,510
Lira cipriota	0,57484
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,64
Zloty polacco	3,9556
Tallero sloveno	202,4414
Franco svizzero	1,6061
Dollaro canadese	1,3917
Dollaro australiano	1,5721
Dollaro neozelandese	1,9618
Rand sudafricano	6,2082

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A2732

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil»

Estratto decreto n. 813 del 6 dicembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VERAPAMIL per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «120 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule; «240 mg capsule a rilascio prolungato» 30 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Manuzio, 7, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 11845960159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «120 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule;

A.I.C. n. 034255036/G (in base 10), 10PD5W (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato (capsula di gelatina dura cessione protratta);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ethypharm Industries S.A. stabilimento sito in Francia, 21, Rue Saint-Matthieu - Houdan (produzione, confezionamento e controlli); Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Campobello, 15 - Pomezia (Roma) (confezionamento e controlli).

Rilascio dei lotti: Ethypharm Industries S.A.; Special Product's Line S.r.l.

Composizione:

capsula a rilascio prolungato dati espressi per 1 capsula a rilascio prolungato:

principio attivo: verapamil cloridrato 120 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 20 mg; gomma lacca 11,3 mg; copolimero dell'acido metacrilico e del metil-metacrilato (eudragit L 100) 0,75 mg; copolimero dell'etilacrilato e dell'acido metacrilico (eudragit L 30 D) 3,6 mg; copolimero dell'etilacrilato e del metilmetacrilato (eudragit NE 30 D) 1,23 mg; dietilftalato 0,37 mg; talco 1,6 mg;

confezione: «240 mg capsule a rilascio prolungato», 30 capsule;

A.I.C. n. 034255048/G (in base 10), 10PD68 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato (capsula di gelatina dura cessione protratta);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ethypharm Industries S.A. stabilimento sito in Francia, 21, Rue Saint-Matthieu - Houdan (produzione, confezionamento e controlli); Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Campobello, 15 - Pomezia (Roma) (confezionamento e controlli).

Rilascio dei lotti: Ethypharm Industries S.A.; Special Product's Line S.r.l.

Composizione:

1 capsula a rilascio prolungato:

principio attivo: verapamil cloridrato 240 mg;

eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 40 mg; gomma lacca 22,6 mg; copolimero dell'acido metacrilico e del metil-metacrilato (eudragit L 100) 1,5 mg; copolimero dell'etilacrilato e dell'acido metacrilico (eudragit L 30 D) 7,2 mg; copolimero dell'etilacrilato e del metilmetacrilato (eudragit NE 30 D) 2,46 mg; dietilftalato 0,74 mg; talco 3,2 mg.

Indicazioni terapeutiche: insufficienza coronarica acuta e cronica. Trattamento dei postumi dell'infarto miocardico. Aritmie ipercinetiche sopraventricolari come tachicardia parossistica sopraventricolare, fibrillazione e flutter atriali a risposta ventricolare rapida, extrasistolie. Ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2477

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Desogestrel/Etinilestradiolo»

Estratto decreto n. 14 del 13 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DESOGESTREL/ETINILESTRADIOLO per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite», 21 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Jenapharm G.m.b.H. & Co. KG, con sede legale e domicilio fiscale in D-07745 Jena Otto-Schott-Strasse, 15, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 microgrammi/20 microgrammi compresse rivestite», 21 compresse;

A.I.C. n. 033157013/G (in base 10), 0ZMVWP (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Jenapharm G.m.b.H. stabilimento sito in Weimar - Germania, Dobereinerstrasse, 20 (produzione totale).

Composizione:

1 compressa rivestita:

principio attivo: desogestrel 150 microgrammi; etinilestradiolo 20 microgrammi;

eccipienti: lattosio monoidrato 32,595 mg; amido di mais 18 mg; povidone 25 2,1 mg; urea 0,385 mg; magnesio stearato 0,1 mg; talco 5,892 mg; saccarosio 19,66 mg; macrogol 6000 2,18 mg; carbonato di calcio 8,697 mg; povidone 90 0,171 mg; cera «E» 0,05 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto,

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2478

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brufen»

Estratto decreto n. 89 del 20 gennaio 2000

Specialità medicinale: BRUFEN, anche nella forma e confezione: «400 mg compresse» 10 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò, via Europa, 35, codice fiscale n. 00795170158.

Produttore: la produzione puà essere effettuata sia dalla società The Boots Company PLC - Nottingham (Inghilterra), sia dalla società Laboratoires Knoll France S.A. - Valenciennes Cedex (Francia), il confezionamento ed il controllo possono essere effettuati sia dalla Società Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Ceraro (Novara), sia dalla società Knoll Farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Liscate (Milano).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400 mg compresse» 10 comprese;

A.I.C. n. 022593180 (in base 10), 0PKHNW (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una compressa da 400 mg contiene;

principio attivo: ibuprofene 400,0 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 66 mg; croscarmellosio sodico 10 mg; idrossipropilmetilcellulosa 9,15 mg; lattosio 26,7; sodio laurilsolfato 5,30 mg; magnestio stearato 4,0 mg; opacode S-1-8152 HV nero 0,20 mg; opaspray M-1-7111B bianco 4,050 mg; silice colloidale anidra 0,70 mg; talco 1,80 mg;

indicazioni terapeutiche: come antireumatico in:

osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periatrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolo-nevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva, artrite reumatoide, morbo di Still;

come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia:

nella traumatologia accidentale e sportiva;

nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici;

in ostetricia: nel dolore post-episiotomico e *post-partum*;

in ginecologia: nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea;

in chirurgia: nel trattamento del dolore post-operatorio:

in oculistica: nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varie eziologia;

in medicina generale: nel trattamento di emicrania e cefalea.

«Brufen» crema è indicato nel trattamento di:

contustioni, distorsioni, mialgie, strappi muscolari, artralgie, lombaggini, torcicollo, tenosinoviti, flebiti, tromboflebiti, ecc.;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2479

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitrosylon»

Estratto decreto n. 102 del 27 gennaio 2000

Specialità medicinale NITROSYLON, anche nelle forme e confezioni: 30 cerotti transdermici da 5 mg; 30 cerotti transdermici da 10 mg e 30 cerotti transdermici da 15 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35, codice fiscale 00868480153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Lavipharm S.A., nello stabilimento sito in Peania Attica (Grecia), Agias Marinas Street 190-02.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«30 cerotti transdermici» da 5 mg;

A.I.C. n. 029029042 (in base 10), 0VPWPL (in base 32);

classe: «C»;

«30 cerotti transdermici» da 10 mg;

A.I.C. n. 029029055 (in base 10), 0VPWPZ (in base 32);

classe: «C»;

«30 cerotti transdermici» da 15 mg;

A.I.C. n. 029029067 (in base 10), 0VPWQC (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni cerotto transdermico da 5 mg contiene:

principio attivo: nitroglicerina 22,40 mg;

eccipienti: copolimero acrilico 39,10 mg; sorbitan monooleato 3,5 mg;

composizione cerotto:

poliestere siliconato 11,10 mg/cm^2;

polietilene a bassa densità 6,0 mg/cm^2;

ogni cerotto transdermico da 10 mg contiene:

principio attivo: nitroglicerina 44,80 mg;

eccipienti: copolimero acrilico 78,10 mg; sorbitan monooleato 7,1 mg;

composizione cerotto:

poliestere siliconato 11,10 mg/cm^2;

polietilene a bassa densità 6,0 mg/cm^2;

ogni cerotto transdermico da 15 mg contiene:

principio attivo: nitroglicerina 67,20 mg;

eccipienti: copolimero acrilico 117,30 mg; sorbitan monooleato 10,5 mg;

composizione cerotto:

poliestere siliconato 11,10 mg/cm^2;

polietilene a bassa densità 6,0 mg/cm^2.

Indicazioni terapeutiche: angina pectoris: come monoterapia o in associazione ad altra farmaci antianginosi quali betabloccanti e/o calcioantagonisti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2481

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allopurinolo»

Estratto decreto n. 105 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ALLOPURINOLO per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 50 compresse; «300 mg compresse» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse», 50 compresse;

A.I.C. n. 033518010/G (in base 10), 0ZYWFU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7 (completa + analisi).

Composizione:

1 compressa da 100 mg:

principio attivo: allopurinolo 100 mg;

eccipienti: cellulosa 17,8 mg; polivinilpirrolidone 9 mg; glicerolo 3,5 mg; polietilenglicole 4000 5 mg; crospovidone 6 mg; talco 1,7 mg; magnesio stearato 0,8 mg; cellulosa microcristallina 26,7 mg;

confezione: «300 mg compresse», 30 compresse;

A.I.C. n. 033518022/G (in base 10), 0ZYWG6 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7 (completa + analisi).

Composizione:

1 compressa da 300 mg:

principio attivo: allopurinolo 300 mg;

eccipienti: cellulosa 53,4 mg; polivinilpirrolidone 27 mg; glicerolo 10,5 mg; polietilenglicole 4000 15 mg; crospovidone 18 mg; talco 5,1 mg; magnesio stearato 2,4 mg; cellulosa microcristallina 80,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2482

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam»

Estratto decreto n. 108 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PIROXICAM per uso umano, nelle forme e confezioni: «20 mg capsule» 30 capsule; «1% crema» tubo 50 g, «20 mg supposte» 10 supposte alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Get S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri, 73, c.a.p. 18038, Italia, codice fiscale n. 00829030089.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule», 30 capsule;

A.I.C. n. 033067012/G (in base 10), 0ZK404 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A» - Nota 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa); Get S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Ludovico Ariosto, 15/17 (controllo qualità).

Composizione:

1 capsula:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: amido di mais 48,75 mg; lattosio 233,23 mg; sodio lauril solfato 0,15 mg; magnesio stearato 1,36 mg; gelatina 60 mg; titanio biossido 0,8 mg; eritrosina 0,07 mg; indigotina 0,02 mg;

confezione: «1% crema», tubo 50 g;

A.I.C. n. 033067024/G (in base 10), 0ZK40J (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar S.p.a. stabilimento sito in Trezzano Rosa (Italia), via Firenze, 40 (produzione completa); G.e.t. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto n. 15/17 (controllo qualità).

Composizione:

100 grammi:

principio attivo: Piroxicam 1 g;

eccipienti: palmitato stearato di poliglicoli 18 g; gliceridi saturi poliossiettilenati e glicolizzati 4 g; olio di vaselina 6 g; metile p-idrossibenzoato 20 mg; propile p-idrossibenzoato 10 mg; acqua depurata 70,95 g; etile p-idrossibenzoato 20 mg;

confezione: «20 mg supposte», 10 supposte;

A.I.C. n. 033067036/G (in base 10), 0ZK40W (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lamp San Prospero S.p.a. stabilimento sito in San Prospero (Italia), via della Pace, 25/A (produzione completa); G.e.t. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto n. 15/17 (controllo qualità).

Composizione:

1 supposta:

principio attivo: Piroxicam 20 mg;

eccipienti: silice colloidale 20 mg; gliceridi semisintetici solidi 1500 mg;

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2483

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clody»

Estratto decreto n. 117 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLODY, nelle forme e confezioni: «100 mg soluzione iniettabile» 6 fiale; «100 mg soluzione iniettabile», 12 fiale, «300 mg soluzione per infusione endovenosa», 6 fiale alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg soluzione iniettabile», 6 fiale;

A.I.C. n. 034294013 (in base 10) - 10QL7X (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) - Italia, via E. Bazzano, 14 (produzione completa).

Composizione:

1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 124,9 mg pari a disodio clodronato anidro 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1,65 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 3,3 ml;

confezione: «100 mg soluzione iniettabile», 12 fiale;

A.I.C. n. 034294025 (in base 10) - 10QL89 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) - Italia, via E. Bazzano, 14 (produzione completa).

Composizione:

1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 124,9 mg pari a disodio clodronato anidro 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1,65 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 3,3 ml;

confezione: «300 mg soluzione per infusione endovenosa», 6 fiale;

A.I.C. n. 034294037 (in base 10) - 10QL8P (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A - Nota: 42»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l. stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) - Italia, via E. Bazzano, 14 (produzione completa).

Composizione:

1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 374,7 mg pari a disodio clodronato anidro 300 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 5 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2484

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano «Naproxene»

Estratto decreto n. 119 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NAPROXENE per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «250 mg compresse» 30 compresse; «500 mg compresse» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse», 30 compresse;

A.I.C. n. 033412038/G (in base 10) - 0ZVNY6 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A» - Nota 66;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Valpharma S.A. stabilimento sito in Repubblica di San Marino, via Ranco, 112 (produzione e controllo); Knoll Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2 (operazioni terminali di confezionamento).

Composizione:

1 compressa:

principio attivo: Naprossene 250 mg;

eccipienti: amido di mais 39 mg; magnesio stearato 1,9 mg; lattosio 88,5 mg; talco 10,5 mg;

confezione: «500 mg compresse», 30 compresse;

A.I.C. n. 033412040/G (in base 10) - 0ZVNY8 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A - Nota 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Valpharma S.A. stabilimento sito in Repubblica di San Marino, via Ranco, 112 (produzione e controllo); Knoll Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2 (operazioni terminali di confezionamento).

Composizione:

1 compressa:

principio attivo: Naprossene 500 mg;

eccipienti: amido di mais 72,5 mg; magnesio stearato 8,5 mg; lattosio 20 mg; talco 15 mg; saccarosio 10 mg; gelatina 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 120 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NAPROXENE per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «500 mg supposte» 10 supposte alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: G.N.R. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano). via Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg supposte», 10 supposte;

A.I.C. n. 033412014/G (in base 10) - 0ZVNXG (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «C»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7, (produzione completa).

Composizione:

1 supposta:

principio attivo: Naprossene 500 mg;

eccipienti: gliceridi semisintetici 2,2 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2485-00A2486

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biaferone»

Estratto decreto n. 123 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BIAFERONE, anche nelle forme e confezioni: «fiala 1000000 U.I./1 ml», «fiala 3000000 U.I./1 ml», «fiala 6000000 U.I./1 ml», alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farma Biagini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca), c.a.p. 55020, Italia, codice fiscale n. 00883180465.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000000 U.I./ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 027929076 (in base 10) - 0UNBHN (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A - Nota 61»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 8, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alfa Biotech stabilimento sito in Italia, via Castagnetta, 7 - Pomezia (prodotto finito escluso confezionamento secondario); Alpha Wasserman, stabilimento sito in Italia, contrada S. Emidio - Alanno Scalo (Pescara), (confezionamento secondario).

Composizione:

1 fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: Interferone naturale al tipo alfa da leucociti umani normali 1000000 U.I.;

eccipiente: soluzione fisiologica tamponata a PH 7,2 con tampone fosfato 0,15 m, q.b a 1 ml;

confezione: «3000000 U.I./ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 027929088 (in base 10) - 0UNBJ0 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione iniettabile;

classe: «A - Nota 61»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 8, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alfa Biotech stabilimento sito in Italia, via Castagnetta, 7 - Pomezia (prodotto finito escluso confezionamento secondario); Alfa Wasserman, stabilimento sito in Italia, contrada S. Emidio - Alanno Scalo (Pescara), (confezionamento secondario).

Composizione:

1 fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: Interferone naturale al tipo alfa da leucociti umani normali 3000000 U.I.;

eccipiente: soluzione fisiologica tamponata a PH 7,2 con tampone fosfato 0,15 m, q.b a 1 ml;

confezione: «6000000 U.I./ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 027929090 (in base 10) - 0UNBJ2 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A - Nota 61»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 8, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alfa Biotech stabilimento sito in Italia, via Castagnetta, 7 - Pomezia (prodotto finito escluso confezionamento secondario); Alfa Wasserman, stabilimento sito in Italia, contrada S. Emidio - Alanno Scalo (Pescara), (confezionamento secondario).

Composizione:

1 fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: Interferone naturale al tipo alfa da leucociti umani normali 6000000 U.I.;

eccipiente: soluzione fisiologica tamponata a PH 7,2 con tampone fosfato 0,15 m q.b a 1 ml;

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2487

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lattulosio»

Estratto decreto n. 124 del 27 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LATTULOSIO per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «10 g granulato per soluzione orale» 20 bustine, «66,7 sciroppo» flacone da 200 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide, 56 - Torre 6, c.a.p. 20134, Italia. codice fiscale n. 0257830153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 g granulato per soluzione orale», 20 bustine;

A.I.C. n. 033721010/G (in base 10) - 1052PL (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per soluzione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina), Italia, via di Fossignano, 2, (tutte).

Composizione:

1 bustina contiene:

principio attivo: Lattulosio cristalli 10 g;

eccipienti: aroma limone 0,05 g.

confezione: «66,7 sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 033721022/G (in base 10) - 1052PY (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Segix Italia S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Roma), Italia, via del Mare, 36, (produzione e confezionamento); Istituto Biochimico Italiano G. Lorenzini S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina) - Italia, via di Fossignano, 2 (controllo prodotto finito).

Composizione:

100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: Lattulosio 66,7;

eccipiente: acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2488

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenistil»

Estratto decreto n. 129 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: FENISTIL, nella forma e confezione: «1 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede legale in S.S. Varesina, 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 00687350124.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento (escluse le operazioni di rivestimento) sono eseguiti dalla società Novartis Consumer Health S.p.a. nello stabilimento sito in Nyon (VD) Svizzera; le operazioni di rivestimento delle compresse sono eseguite dalla società Gebro BroscheK GmbH, nello stabilimento sito in Fieberbrunn, Austria.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite;

A.I.C. n. 020124158 (in base 10), 0M64HY (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: dimentindene maleato mg 1 (pari a dimentindene mg 0,72);

eccipienti: lattosio, amido di frumento, magnesio stearato, talco, saccarosio, colofonia, trementina, gomma lacca, sandracca, calcio carbonato, gomma arabica, titanio biossido, polietilenglicole (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 5 anni dalla data di fabbricazione.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del prurito di varie origini. Trattamento sintomatico delle allergie medicamentose ed alimentari.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica; medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2489

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foliplus»

Estratto decreto n. 134 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FOLIPLUS nelle forme e confezioni: «100 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone, «200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone, «350 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.B. Piranesi, 38, c.a.p. 20137, Italia, codice fiscale n. 06685100155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone;

A.I.C. n. 028056036 (in base 10), 0US6H4 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sterilyo, stabilimento sito in Saint Amande les Eaux, 637 Rue des Aulnois (produzione completa).

Composizione: 1 flacone:

principio attivo: calcio folinato 108,04 mg (corrispondente a 100 mg di acido folinico);

eccipienti: cloruro di sodio 40 mg; idrossido di sodio quanto basta a 8 ph;

confezione: «200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone;

A.I.C. n. 028056048 (in base 10), 0US6HJ (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sterilyo, stabilimento sito in Saint Amande les Eaux, 637 Rue des Aulnois (produzione completa).

Composizione: 1 flacone:

principio attivo: calcio folinato 216,08 mg (corrispondente a 200 mg di acido folinico);

eccipienti: cloruro di sodio 80 mg; idrossido di sodio quanto basta a 8 ph;

confezione: «350 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» flacone;

A.I.C. n. 028056051 (in base 10), 0US6HM (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'utorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sterilyo, stabilimento sito in Saint Amande les Eaux, 637 Rue des Aulnois (produzione completa).

Composizione: 1 flacone:

principio attivo: calcio folinato 378,14 mg (corrispondente a 350 mg di acido folinico);

eccipienti: cloruro di sodio 140 mg; idrossido di sodio quanto basta a 8 PH.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2490

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferritin Oti»

Estratto decreto NCR n. 140 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: FERRITIN OTI, nella forma e confezione: «781,2 mg/100 ml sciroppo» 1 flacone da 240 ml + misurino dosatore, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Istituto Biologico Chemioterapico p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Crescentino, n. 25, Torino, codice fiscale n. 05146060016.

Produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Crescentino, n. 25, Torino; le operazioni terminali di controllo sono effettuate dalla stessa società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Trecate (Novara), via S. Pellico n. 3.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«781,2 mg/100 ml sciroppo» 1 flacone da 240 ml + misurino dosatore;

A.I.C. n. 012238085 (in base 10), 0CPH85 (in base 32);

classe: «A» con applicazione della nota 76;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: complesso gluconato ferrico sodico 2218,7 mg (corrispondente a 781,2 mg di Fe +++);

eccipienti: saccarosio, glicerina, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, etile p-idrossibenzoato, acido deidroacetico (sale sodico), aroma crema olandese, acqua depurata q.b., (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: malattie sideropeniche. Anemia ipocromica essenziale. Clorosi, anemie secondarie ad emorragie; anemie ferroprive; sindromi oligoemiche dell'infanzia e della pubertà da causa tossi-infettiva e carenziale (proteica e ferrica); anemie gravidiche. Come coadiuvante nelle convalescenze e nell'accrescimento.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2491

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam»

Decreto G n. 144 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ALPRAZOLAM, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate: «0,25 mg compresse», 20 compresse; «0,50 mg compresse», 20 compresse; «1 mg compresse», 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Eg S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Domenico Scarlatti n. 31, codice fiscale n. 12432150154.

Confezioni:

«0,25 mg compresse», 20 compresse:

A.I.C. n. 033974015/G (in base 10), 10DTRZ (in base 32);

«0,50 mg compresse», 20 compresse;

A.I.C. n. 033974027/G (in base 10), 10DTSC (in base 32);

«1 mg compresse», 20 compresse;

A.I.C. n. 033974039/G (in base 10), 10DTSR (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto medicinale a denominazione generica sopra indicato sono effettuate dalla società Doppel Farmaceutici S.r.l, nello stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese n. 118.

Composizione: ogni compressa da 0,25 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 0,25 mg;

eccipienti: diottil sodio solfosuccinato, lattosio, silice diossido colloidale, cellulosa microcristallina, amido di mais, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni compressa da 0,50 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 0,50 mg;

eccipienti: diottil sodio solfosuccinato, lattosio, silice diossido colloidale, cellulosa microcristallina, amido di mais, magnesio stearato, sunset giallo (E 110) lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: alprazolam 1 mg;

eccipienti: diottil sodio solfosuccinato, lattosio, silice diossido colloidale, cellulosa microcristallina, amido di mais, magnesio stearato, indigotina (E 132) lacca di alluminio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: l'alprazolam è indicato nel trattamento dei disturbi d'ansia. L'alprazolam è anche efficace nel trattamento dell'ansia associata a depressione e nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza evitamento fobico. È anche indicato per bloccare o attenuare gli attacchi di panico e le fobie nei pazienti affetti da agorafobia con attacchi di panico.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992). Disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - TAB.V.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2492

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lederfolin»

Decreto NCR n. 145 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: LEDERFOLIN, anche nella forma e confezione: «100 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Wyeth Lederle S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00130300874.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata può essere effettuata sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Catania, via F. Gorgone - Zona industriale; sia dalla società Cyanamid Iberica S.A., nello stabilimento sito in S. Sebastian de los Reyes (Madrid - Spagna), Ctra Burgos, km 23.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone;

A.I.C. n. 024659195 (in base 10), 0RJK7V (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H». Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: calcio levo-folinato pentaidrato mg 127,08 (equivalente ad acido l-folinico mg 100,00);

eccipienti: mannitolo, acido cloridrico/sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: l'uso del calcio levo-folinato in oncologia trova indicazione elettiva in associazione alle fluoropirimidine nel trattamento del carcinoma del colon retto metastatico con intento palliativo, nel trattamento precauzionale (adiuvante) del carcinoma colon-rettale operato radicalmente e nel «rescue» (salvataggio) da alte dosi di metotressato o di altri farmaci analoghi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2493

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metoprololo»

Estratto decreto n. 146 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico METOPROLOLO, per uso umano, nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse, «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35, c.a.p. 20053, Italia, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033409018/G (in base 10), 0ZVKZU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dellart. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7 (completa + analisi).

Composizione: 1 compressa 100 mg:

principio attivo: metoprololo tartrato 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 49,75 mg; amibo di mais 25 mg; cellulosa microcristallina 25 mg; magnesio stearato 3,75 mg; silice colloidale 9,5 mg; idrossipropilcellulosa 2 mg; idrogenofosfato di calcio 25 mg; crospovidone 10 mg.

Confezione: «200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse;

A.I.C. n. 033409020/G (in base 10), 0ZVKZW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli, 7 (completa + analisi).

Composizione: 1 compressa 200 mg:

principio attivo: metoprololo tartrato 200 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 66 mg; amido di mais 20 mg; eudragit RS 80 mg; magnesio stearato 35 mg; silice altamente dispersa 2 mg; idrossipropilmetilcellulosa 4,43 mg; macrogol 6000 1,14 mg; talco 0,57 mg; biossido di titanio 0,86 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubbliazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2494

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noxalide»

Estratto decreto n. 148 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NOXALIDE, anche nelle forme e confezioni: «5% sospensione orale» flacone da 60 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria Visconti, 33, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00738630151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5% sospensione orale» flacone da 60 ml;

A.I.C. n. 032346025 (in base 10), 0YV3X9 (in base 32);

forma farmaceutica: sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lampugnani Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Nerviano (Milano) Italia, via Gramsci 4 (tutte compreso release).

Composizione: 100 ml;

principio attivo: nimesulide 5 g;

eccipienti: polisorbato 20 0,1 g; idrossipropil metil cellulosa 0,1 g; cellulosa 0,8 g; gomma xantano 0,15 g; metil para idrossibenzoato 0,12 g; propil para idrossibenzoato 0,03 g; glicerina 5 g; saccarosio 30 g; titanio biossido 0,5 g; aroma di acerola 0,4 g; acqua quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbuca italiana.

00A2495

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluzerit»

Estratto decreto n. 150 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUZERIT, neIle forme e confezioni: «500 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite, «1 g compresse rivestite» 12 compresse rivestite, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033802012 (in base 10), 107KSW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compresse rivestite:

principio attivo: flucloxacillina 544 mg;

eccipienti: crospovidone 141 mg; cellulosa microcristallina 25 mg; talco 9,4 mg; magnesio stearato 7,5 mg; copolimeri metacrilici 7 mg; polietilenglicole 4000 1,9 mg; titanio biossido 1,2 mg;

confezione: «1 g compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033802024 (in base 10), 107KT8 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: flucloxacillina 1088 mg;

eccipienti: crospovidone 282 mg; cellulosa microcristallina 50 mg; talco 18 mg; magnesio stearato 15 mg; copolimeri metacrilici 12 mg; polietilenglicole 4000 3 mg; titanio biossido 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2496

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina»

Estratto decreto n. 151 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AMOXICILLINA per uso umano a denominazione comune nelle forme e confezioni: «1 g compresse», 12 compresse, «1 g granulato per sospensione orale», 12 bustine, «5% sospensione orale», 1 flacone 60 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Copernico S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Torre Santa Susanna (Brindisi), via Oria, 32, c.a.p. 72028, Italia, codice fiscale n. 01783270745.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 033676014/G (in base 10), 103QRG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, 1156 (prodotto finito); Fulton Medicinali S.p.a., stabilimento sito in Arese (Milano), via Marconi, 28/9 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1,150 g pari a amoxicillina 1 g;

eccipienti: magnesio stearato 20 mg; aroma crem caramel 20 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; sodio carbossimetilamido 10 mg; peg 400 50 mg;

confezione: «1 g granulato per sospensione orale», 12 bustine;

A.I.C. n. 033676026/G (in base 10), 103QRU (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma, via Tiburtina,1156 (prodotto finito); Fulton Medicinali S.p.a., stabilimento sito in Arese (Milano), via Marconi, 28/9 (produzione completa).

Composizione: 1 bustina di granulato:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1,150 g pari a amoxicillina 1 g;

eccipienti: sodio citrato 10 mg; acido citrico 5 mg; aroma menta 50 mg; ammonio glicirrizzinato 10 mg; mitel cellulosa 15 mg; saccarosio 3760 mg;

confezione: «5% sospensione orale», 1 flacone 60 ml;

A.I.C. n. 033676038/G (in base 10), 103QS6 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a., stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, 1156 (prodotto finito); Fulton Medicinali S.p.a., stabilimento sito in Arese (Milano), via Marconi, 28/9 (produzione completa).

Composizione: 1 flacone di granulato:

principio attivo: amoxicillina triidrata 57,4 mg pari a amoxicillina 50 mg;

eccipienti: aroma olandese 10 mg; gomma adragante 3,3 mg; saccarosio 416 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2497

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucralfato»

Estratto decreto n. 152 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico SUCRALFATO per uso umano, nelle forme e confezioni: «1 g compresse masticabili» 40 compresse, «1 g polvere per sospensione orale» 30 bustine, «2 g polvere per sospensione orale» 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, Italia, codice fiscale 11654650156.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 g compresse masticabili, 40 compresse;

A.I.C. n. 033136019/G (in base 10), 0ZM7DM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: E-Pharma Trento S.p.a., stabilimento sito in Ravina di Trento, Italia, via Provina, 2 (produzione completa); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (produzione completa).

Composizione: 1 compressa masticabile:

principio attivo: Sucralfato 1 g;

eccipienti: mannitolo 500 mg; magnesio stearato 50 mg; aroma menta 40 mg; silice colloidale 10 mg; saccarosio 900 mg;

confezione: 1 g polvere per sospensione orale, 30 bustine;

A.I.C. n. 033136021/G (in base 10), 0ZM7DP (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in San Prospero S/S (Italia), via della Pace, 25/a (produzione completa); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: Sucralfato 1 g;

eccipienti: carbossimetilcellulosa 150 mg; lecitina 40 mg; aroma panna 80 mg; silice precipitata 10 mg; saccarosio 2716 mg; acesulfame K 4 mg;

confezione: 2 g polvere per sospensione orale, 30 bustine;

A.I.C. n. 033136033/G (in base 10), 0ZM7F1 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in San Prospero S/S (Italia), via della Pace, 25/a (produzione completa); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: Sucralfato 2 g;

eccipienti: carbossimetilcellulosa 200 mg; lecitina 40 mg; aroma panna 80 mg; silice precipitata 18 mg; saccarosio 4659 mg; acesulfame K 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2498

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam»

Estratto decreto n. 153 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico PIROXICAM per uso umano, nelle forme e confezioni: «10 mg capsule» 30 capsule,«20 mg capsule» 30 capsule, «20 mg supposte» 10 suppposte, «1% crema» tubo da 50 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, Italia, codice fiscale 11654650156.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 mg capsule» 30 capsule;

A.I.C. n. 033047010/G (in base 10), 0ZJJH2 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa); G.E.T. S.r.l. stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo qualità e confezionamento).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: piroxicam 10 mg;

eccipienti: amido di mais 48,75 mg; lattosio 243,25 mg; sodio lauril solfato 0,15 mg; magnesio stearato 1,36 mg; gelatina 63 mg; titanio biossido 0,12 mg; eritrosina 0,12 mg; ossido di ferro rosso 0,25 mg;

confezione: «20 mg capsule» 30 capsule;

A.I.C. n. 033047022/G (in base 10), 0ZJJHG (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A nota: 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via Dante Alighieri, 71 (produzione completa); G.E.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo qualità e confezionamento).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: amido di mais 48,75 mg; lattosio 233,23 mg; sodio lauril solfato 0,15 mg; magnesio stearato 1,36 mg; gelatina 60 mg; titanio biossido 0,8 mg; eritrosina 0,07 mg; indigotina 0,02 mg;

confezione: «20 mg supposte» 10 suppposte;

A.I.C. n. 033047034/G (in base 10), 0ZJJHU (in base 32);

forma farmaceutica: supposta;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Lamp S. Prospero S.p.a., stabilimento sito in S. Prospero S/S (Italia), via della Pace, 25/a (produzione completa); G.E.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane, 126 (controllo qualità).

Composizione: 1 supposta:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: silice colloidale 20 mg; gliceridi semisintetici solidi 1500 mg;

confezione: «1% crema» tubo da 50 g;

A.I.C. n. 033047046/G (in base 10), 0ZJJJ6 (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sofar S.p.a., stabilimento sito in Trezzano Rosa (Italia), via Firenze, 40 (produzione completa); G.E.T. S.r.l., stabilimento sito in Sanremo (Italia), via L. Ariosto, 15/17 (controllo qualità); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane, 126 (controllo qualità).

Composizione: 100 grammi:

principio attivo: piroxicam 1 g;

eccipienti: palmitato stearato di poliglicoli 18 g; gliceridi saturi poliossietilenati e glicolizzati 4 g; olio di vaselina 6 g; metile p-idrossibenzoato 20 mg; propile p-idrossibenzoato 10 mg; acqua depurata 70,95 g; etile p-idrossibenzoato 20 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2499

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina I.P.F.I.»

Estratto decreto n. 155 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AMOXICILLINA I.P.F.I. nelle forme e confezioni: «1 g compresse» 12 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: I.P.F.I. Industria Farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egadi, 7 c.a.p. 20144, Italia, codice fiscale 07512780151.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse», 12 compresse;

A.I.C. n. 032388011 (in base 10), 0YWDXC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Francia Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Italia, via del Pestagalli, 7 - Milano (produzione completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: amoxicillina triidrato 1,145 g pari a amoxicillina 1 g;

eccipienti: cellulosa microcristallina 0,1 g; talco 0,04 g; silice colloidale 0,01 g; magnesio stearato 0,015 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2500

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid RKG»

Estratto decreto n. 156 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CEFONICID RKG nelle forme e confezioni: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml, «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: RKG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Menotti Ciro, 1/a, Italia, codice fiscale 11274810156.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2 ml;

A.I.C. n. 033017017 (in base 10), 0ZHM5T (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36 comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: cefonicid bisodico 540,5 mg pari a cefonicid 500 mg.

Composizione: 1 fiala:

eccipiente: lidocaina cloridrato monoidrato 20 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flaconcino + 1 fiala 2,5 ml;

A.I.C. n. 033017029 (in base 10), 0ZHM65 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (produzione, confezionamento, controlli).

Composizione: 1 flaconcino:

principio attivo: cefonicid bisodico 1,081 g pari a cefonicid 1 g.

Composiziqne: 1 fiala:

eccipiente: lidocaina cloridrato monoidrato 25 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2501

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adalat»

Estratto decreto n. 157 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ADALAT anche nelle forme e confezioni: «Coat core 30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse a rilascio modificato, «Coat core 30 mg compresse a rilascio modificato» 35 compresse a rilascio modificato, «Coat care 60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse a rilascio modificato, «Coat core 60 mg compresse a rilascio modificato» 35 compresse a rilascio modificato, «Coat core 90 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse a rilascio modificato, «Coat core 90 mg compresse a rilascio modificato» 35 compresse a rilascio modificato alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale 05849130157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «Coat core 30 mg compresse a rilascio modificato», 14 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 023316058 (in base 10), 0Q7KLU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui la ditta titolare A.I.C. era licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bayer Ag stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (cpr. controllo prodotto finito e conf. terminale); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito e conf. terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: nifedipina 30 mg;

eccipienti: lattosio 51,1 mg; magnesio stearato 1,85 mg; amido di mais 17,85 mg; cellulosa microcristallina 5 mg; crospovidone 5 mg; silice colloidale anidra 1,6 mg; ferro ossido rosso 0,18 mg; ipromellosa 5,4 mg; macrogol 4000 1,8 mg; titanio diossido 1,62 mg; idrossipropilcellulosa a bassa viscosità 112,1 mg; idrossipropilcellulosa a media viscosità 75,5 mg;

confezione: «Coat core 30 mg compresse a rilascio modificato» 35 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 023316060 (in base 10), 0Q7KLW (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui la ditta titolare A.I.C. era licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bayer Ag stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (cpr. controllo prodotto finito e conf. terminale); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito e conf. terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: nifedipina 30 mg;

eccipienti: lattosio 51,1 mg; magnesio stearato 1,85 mg; amido di mais 17,85 mg; cellulosa microcristallina 5 mg; crospovidone 5 mg; silice colloidale anidra 1,6 mg; ferro ossido rosso 0,18 mg; ipromellosa 5,4 mg; macrogol 4000 1,8 mg; titanio diossido 1,62 mg; idrossipropilcellulosa a bassa viscosità 112,1 mg; idrossipropilcellulosa a media viscosità 75,5 mg.

confezione: «Coat core 60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 023316072 (in base 10), 0Q7KM8 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui la ditta titolare A.I.C. era licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bayer Ag stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (cpr. controllo prodotto finito e conf. terminale); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito e conf. terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: nifedipina 60 mg;

eccipienti: lattosio 44,9 mg; magnesio stearato 1,83 mg; amido di mais 15,38 mg; cellulosa microcristallina 3,49 mg; crospovidone 5 mg; silice colloidale anidra 1,6 mg; ferro ossido rosso 0,72 mg; ipromellosa 5,4 mg; macrogol 4000 1,8 mg; titanio diossido 1,08 mg; idrossipropilcellulosa a media viscosità 62,8 mg; idrossipropilcellulosa a bassa viscosità 105 mg;

confezione: «Coat core 60 mg compresse a rilascio modificato» 35 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 023316084 (in base 10), 0Q7KMN (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui la ditta titolare A.I.C. era licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bayer Ag stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (cpr. controllo prodotto finito e conf. terminale); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito e conf. terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: nifedipina 60 mg;

eccipienti: lattosio 44,9 mg; magnesio stearato 1,83 mg; amido di mais 15,38 mg; cellulosa microcristallina 3,49 mg; crospovidone 5 mg; silice colloidale anidra 1,6 mg; ferro ossido rosso 0,72 mg; ipromellosa 5,4 mg; macrogol 4000 1,8 mg; titanio diossido 1,08 mg; idrossipropilcellulosa a media viscosita 62,8 mg; idrossipropilcellulosa a bassa viscosità 105 mg;

confezione: «Coat core 90 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse a rilascio modificato;

A.I.C. n. 023316096 (in base 10), 0Q7KN0 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui la ditta titolare A.I.C. era licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Bayer AG stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (cpr. controllo prodotto finito e conf. terminale) Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane 126 (controllo sul prodotto finito e conf. terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: nifedipina 90 mg;

eccipienti: lattosio 41,9 mg; magnesio stearato 1,8 mg; amido di mais 12,9 mg; cellulosa microcristallina 4 mg; crospovidone 5 mg; silice colloidale anidra 1,6 mg; ferro ossido rosso 1,8 mg; ipromellosa 5,4 mg; macrogol 4000 1,8 mg; idrossipropilcellulosa a media viscosita 58,8 mg; idrossipropilcellulosa a bassa viscosità 84 mg;

Confezione: «Coat Core 90 mg compresse a rilascio modificato» 35 compresse a rilascio modificato.

AIC n. 023316108 (in base 10), 0Q7KND (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui la ditta titolare A.I.C. era licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione;

Produttore: Bayer Ag stabilimento sito in Leverkusen (Germania), Bayerwerk (cpr. controllo prodotto finito e conf. terminale) Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano) Italia, via delle Groane 126 (controllo sul prodotto finito e conf. terminale).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: nifedipina 90 mg;

eccipienti: lattosio 41,9 mg; magnesio stearato 1,8 mg; amido di mais 12,9 mg; cellulosa microcristallina 4 mg; crospovidone 5 mg; silice colloidale anidra 1,6 mg; ferro ossido rosso 1,8 mg; ipromellosa 5,4 mg; macrogol 4000 1,8 mg; idrossipropilcellulosa a media viscosità 58,8 mg; idrossipropilcellulosa a bassa viscosità 84 mg;

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2502

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfater»

Estratto decreto n. 158 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ALFATER anche nelle forme e confezioni: «1.000.000 U.I./ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml, «3000000 U.I./ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml, «6000000 U.I./ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1, c.a.p. 53100, Italia. codice fiscale 00048700520.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000000 U.I./ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 028820064 (in base 10), 0VHJM0 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: a nota: 61;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 8 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Alfa Biotech stabilimento sito in Italia, via Castagnetta, 7 - Pomezia (prodotto finito escluso uso confezionamento secondario); Alfa Wasserman stabilimento sito in Italia, contrada S. Emidio, Alanno Scalo (Pescara) (confezionamento secondario).

Composizione: 1 fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: interferone naturale di tipo alfa da leucociti umani normali 3000000 U.I.;

eccipiente: soluzione fisiologica tamponata a ph 7,2 con tampone fosfato 0,15 m q. b. a 1 ml;

confezione: «3000000 U.I./ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 028820076 (in base 10), 0VHJMD (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A» nota: 61;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della

comunicazione con la quale la società Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 8 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: Alfa Biotech stabilimento sito in Italia, via Castagnetta, 7 - Pomezia (prodotto finito escluso confezionamento secondario); Alfa Wasserman stabilimento sito in Italia, contrada S. Emidio - Alanno Scalo (Pescara) (confezionamento secondario).

Composizione: 1 fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: interferone naturale di tipo alfa da leucociti umani normali 3000000 U.I.;

eccipiente: soluzione fisiologica tamponata a ph 7,2 con tampone fosfato 0,15 m q. b. a 1 ml;

confezione: «6000000 U.I/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare e sottocutaneo» fiala da 1 ml;

A.I.C. n. 028820088 (in base 10), 0VHJMS (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A» nota: 61;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 8 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alfa Biotech stabilimento sito in Italia, via Castagnetta, 7 - Pomezia (prodotto finito escluso confezionamento secondario); Alfa Wasserman stabilimento sito in Italia, contrada S. Emidio - Alanno Scalo (Pescara) (confezionamento secondario).

Composizione: 1 fiala da 1 ml contiene:

principio attivo: interferone naturale di tipo alfa da leucociti umani normali 6000000 U.I.;

eccipiente: soluzione fisiologica tamponata a ph 7,2 con tampone fosfato 0,15 m quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2503

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentop»

Estratto decreto n. 160 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FENTOP nella forma e confezione: «5% soluzione cutanea», flacone 50 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: O.P. Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Torino, 51, c.a.p. 20123, Italia, codice fiscale 11807680159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5% soluzione cutanea», flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 033166012 (in base 10), 0ZN4PW (in base 32):

forma farmaceutica: soluzione cutanea;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel F.ci S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese, 118 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 grammo;

principio attivo: ketoprofene 50 mg;

eccipienti: alcol etilico 96% 250 mg; alcol isopropilico 250 mg; glicol propilenico 100 mg; idrossido di sodio soluzione in 100 mg; acqua purificata 250 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi ed infiammatori di natura reumatica o traumatica delle articolazioni e dei muscoli come in caso di contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2504

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Niklod»

Estratto decreto n. 163 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale NIKLOD nelle forme e confezioni: «100 mg soluzione iniettabile» 6 fiale, «100 mg soluzione iniettabile» 12 fiale, «300 mg soluzione per infusione endovenosa», 6 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Tiolare A.I.C.: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14, c.a.p. 16019, Italia, codice fiscale n. 00274990100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg soluzione iniettabile» 6 fiale:

A.I.C. n. 034292019 (in base 10), 10QJ9M (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: dodici mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) Italia, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 124,9 mg pari a disodio clodronato anidro 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1,65 mg; acqua per preparazioni inettabili q.b. A 3,3 ml;

confezione: «100 mg soluzione iniettabile» 12 fiale;

A.I.C. n. 034292021 (in base 10), 10QJ9P (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) Italia, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 124,9 mg pari a disodio clodronato anidro 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1,65 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 3,3 ml;

confezione: «300 mg soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale;

A.I.C. n. 034292033 (in base 10), 10QJB1 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A», nota: 42;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) Italia, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 374,7 mg pari a disodio clodronato anidro 300 mg;

eccipienti: sobio bicarbonato 5 mg; acqua per preparazioni inettabili q.b. a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2505

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dolkin»

Estratto decreto n. 165 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DOLKIN, nelle forme e confezioni: «100 mg soluzione iniettabile» 6 fiale, «100 mg soluzione iniettabile» 12 fiale, «300 mg soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour, 11, c.a.p. 44022, Italia, codice fiscale n. 00964710388.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg soluzione iniettabile», 6 fiale;

A.I.C. n. 034293011 (in base 10), 10QK8M (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) Italia, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 124,9 mg pari a disodio clodronato anidro 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1,65 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 3,3 ml;

confezione: «100 mg soluzione iniettabile», 12 fiale;

A.I.C. n. 034293023 (in base 10), 10QK8Z (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) Italia, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 124,9 mg pari a disodio clodronato anidro 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 1,65 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 3,3 ml;

confezione: «300 mg soluzione per infusione endovenosa», 6 fiale;

A.I.C. n. 034293035 (in base 10), 10QK9C (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A - nota: 42»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Probuttore: I.B.N. Savio S.r.l., stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova) Italia, via E. Bazzano n. 14 (produzione completa).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 374,7 mg pari a disodio clodronato anidro 300 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 5 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2506

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluimucil»

Decreto NFR n. 166 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale: FLUIMUCIL, nella forma e confezioni: «200 mg compresse solubili», 30 compresse; «200 mg compresse effervescenti», 30 compresse (nuova forma farmaceutica e nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9, codice fiscale n. 03804220154.

Produttore:

per la forma farmaceutica «compresse solubili»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Zambon Group S.p.a., nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9;

per la forma farmaceutica «compresse effervescenti»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Inpharzam S.a., nello stabilimento sito in Cadempino (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200 mg compresse solubili», 30 compresse solubili;

A.I.C. n. 020582146 (in base 10), 0MN3S2 (in base 32);

classe: «C»;

«200 mg compresse effervescenti», 30 compresse;

A.I.C. n. 020582159 (in base 10), 0MN3SH (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una compressa solubile contiene:

principio attivo: acetilcisteina 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, silice precipitata, aspartame, aroma arancio, aroma frutti di bosco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una compressa effervescente contiene:

principio attivo: acetilcisteina 200 mg;

eccipienti: acido citrico anidro, sodio bicarbonato, aspartame, aroma limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2507

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Onkotrone»

Decreto A.I.C. n. 167 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale ONKOTRONE nella forma e confezioni: «10 mg concentrato per soluzione iniettabile», flaconcino da 5 ml uso endovenoso; «20 mg concentrato per soluzione iniettabile», flaconcino da 10 ml uso endovenoso; «25 mg concentrato per soluzione iniettabile», flaconcino da 12,5 ml uso endovenoso; «30 mg concentrato per soluzione iniettabile», flaconcino da 15 ml uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Asta Medica S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Zanella 3/5 - codice fiscale fisc. 00846530152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla Società Arzneimittelwerk Dresden GmbH, nello stabilimento sito in Radebeul (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10 mg concentrato per soluzione iniettabile», flaconcino da 5 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 033834019 (in base 10), 108K13 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» - Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in considerazione della comunicazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è stato coperto in passato da brevetto, del quale la dichiarante non era titolare né licenziataria;

«20 mg concentrato per soluzione iniettabile», flaconcino da 10 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 033834021 (in base 10), 108K15 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» - Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in considerazione della comunicazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è stato coperto in passato da brevetto, del quale la dichiarante non era titolare né licenziataria;

«25 mg concentrato per soluzione iniettabile», flaconcino da 12,5 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 033834033 (in base 10), 108K1K (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» - Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in considerazione della comunicazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è stato coperto in passato da brevetto, del quale la dichiarante non era titolare né licenziataria;

«30 mg concentrato per soluzione iniettabile», flaconcino da 15 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 033834045 (in base 10), 108K1X (in base 32);

classe: «a per uso ospedaliero H» - Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e in considerazione della comunicazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, è stato coperto in passato da brevetto, del quale la dichiarante non era titolare né licenziataria.

Composizione:

«10 mg concentrato per soluzione iniettabile»: 1 flaconcino da 5 ml contiene:

principio attivo: Mitoxantrone bicloridrato mg 12 (pari a mg 10 di Mitoxantrone);

eccipienti: sodio cloruro, acetato sodico triidrato, acido acetico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«20 mg concentrato per soluzione iniettabile»: 1 flaconcino da 10 ml contiene:

principio attivo: Mitoxantrone bicloridrato mg 23 (pari a mg 20 di Mitoxantrone);

eccipienti: sodio cloruro, acetato sodico triidrato, acido acetico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«25 mg concentrato per soluzione iniettabile»: 1 flaconcino da 12,5 ml contiene:

principio attivo: Mitoxantrone bicloridrato mg 29 (pari a mg 25 di Mitoxantrone);

eccipienti: sodio cloruro, acetato sodico triidrato, acido acetico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«30 mg concentrato per soluzione iniettabile»: 1 flaconcino da 15 ml contiene:

principio attivo: Mitoxantrone bicloridrato mg 35 (pari a mg 30 di Mitoxantrone);

eccipienti: sodio cloruro, acetato sodico triidrato, acido acetico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Onkotrone» è indicato per la chemioterapia delle forme di carcinoma della mammella in fase avanzata e/o metastatiche, del linfoma non-Hodgkin, della leucemia non linfocitica acuta dell'adulto, della leucemia mieloide cronica in crisi blastica, del carcinoma epatocellulare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2508

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alegen»

Estatto decreto n. 168 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ALEGEN nelle forme e confezioni: «10 mg compresse» 14 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112, c.a.p. 56100 Italia, codice fiscale 00109910505.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 10 mg compresse 14 compresse;

A.I.C. n. 034172015 (in base 10), 10LV3H (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A nota: 79».

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dicniara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: MSD (Italia) S.p.a., stabilimento sito in Pavia - Italia, via Emilia, 21 (completa).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: sodio alendronato 13,05 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 80 mg; lattosio anidro 103,95 mg; croscarmellosio 2 mg; magnesio stearato 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2509

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide-5-Mononitrato Baycare».

Estratto decreto n. 169 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ISOSORBIDE-5-MONONITRATO BAYCARE per uso umano a denominazione comune, nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 30 capsule, «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 30 capsule, «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato»; 30 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, Italia, codice fiscale 11654650156.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 30 capsule;

A.I.C. n. 033460015/G (in base 10), 0ZX3TH (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ethypharm Industries, stabilimento sito in Houdan (Francia), Rue Saint Matthieu, 21 (produzione completa); Bayer S.p.a. stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito); Polifarma S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tor Sapienza, 138 (confezionamento primario e secondario).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: Isosorbide mononitrato 20 mg;

eccipienti: lattosio 60 mg; saccarosio 46,2 mg; amido di mais 13,8 mg; gomma lacca 5,85 mg; copolimero di acido metacrilico e metacrilato (Eudragit L 100) 1,2 mg; copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 1,2 mg; talco 11,75 mg; titanio diossido 2 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc;

confezione: «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 30 capsule»;

A.I.C. n. 033460027/G (in base 10), 0ZX3TV (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ethypharm Industries, stabilimento sito in Houdan (Francia), Rue Saint Matthieu, 21 (produzione completa); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito); Polifarma S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tor Sapienza, 138 (confezionamento primario e secondario).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: isosorbide mononitrato 40 mg;

eccipienti: lattosio 120 mg; saccarosio 92,4 mg; amido di mais 27,6 mg; gomma lacca 11,7 mg; copolimero di acido metacrilico e metacrilato (Eudragit L 100) 2,4 mg; copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 2,4 mg; talco 23,5 mg; titanio diossido 2 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc;

confezione: «60 mg capsule rigide a rilascio prolungato», 30 capsule;

A.I.C. n. 033460039/G (in base 10), 0ZX3U7 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida a rilascio prolungato;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Ethypharm Industries, stabilimento sito in Houdan (Francia), Rue Saint Matthieu, 21 (produzione completa); Bayer S.p.a., stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano), Italia, via delle Groane, 126 (controllo sul prodotto finito); Polifarma S.p.a., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tor Sapienza, 138 (confezionamento primario e secondario).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: Isosorbide mononitrato 60 mg;

eccipienti: lattosio 180 mg; saccarosio 69,3 mg; amido di mais 20,7 mg; gomma lacca 17,55 mg; copolimero di acido metacrilico e metacrilato (Eudragit L 100) 11,55 mg; copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico (Eudragit RS 100) 21,6 mg; talco 19,3 mg; titanio diossido 2 ppc; gelatina quanto basta a 100 ppc.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2510

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diurenol»

Estratto decreto n. 171 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DIURENOL nelle forme e confezioni: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale 08205300588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse;

A.I.C. n. 033807013 (in base 10), 107QP5 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina, 1004 (prodotto finito).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: potassio carnrenoato 100 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato 155 mg; lattosio 106 mg; idrossipropilcellulosa 70,5 mg; cellulosa microcristallina 62 mg; talco 14 mg; magnesio stearato 10 mg; silice precipitata 5 mg; polietilenglicole 4000 1,5 mg; titanio biossido 1 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2511

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biochetasi»

Estratto decreto NCR n. 177 del 28 gennaio 2000

Specialità medicinale BIOCHETASI nella forma e confezione: «compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite p./a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina km 30,400.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 015784059 (in base 10), 0H1Q3V (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principi attivi: sodio citrato 425,0 mg, potassio citrato 50,0 mg, tiamina difosfato estere libero 50,0 mg, riboflavina 5-monofosfato monosodico 25,0 mg, vitamina B_6 cloridrato 12,5 mg, acido citrico 70,0 mg;

eccipienti: acido tartarico, aspartame, aroma arancio, saccarosio, polivinilpirrolidone insolubile, polivinilpirrolidone, talco, silice precipitata, sodio bicarbonato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

iperacidità;

difficoltà digestive;

insufficienza epatica;

stati chetonemici;

nausea gravidica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2512

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uroced»

Estratto decreto n. 179 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale UROCED, nelle forme e confezioni: «400 mg capsule rigide» 6 capsule, «400 mg granulato per sospensione orale» 6 bustine, «200 mg capsule rigide» 12 capsule, «200 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine, «36 mg/ml granulato per sospensione orale flacone da 15 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Essex Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Serio, 1, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 03296950151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg capsule rigide» 6 capsule;

A.I.C. n. 033795016 (in base 10), 107BY8 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.I.F.I. Società industria farmaceutica italiana S.p.a. stabilimento sito in Lavinaio, Aci S. Antonio, Catania (Italia), via Ercole Patti, 36 (tutte le fasi di produzione).

Composizione:

1 capsula:

principio attivo: ceftibuten 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 60 mg; sodio amido glicolato 134 mg; magnesio stearato 6 mg; gelatina 97 mg; titanio biossido 3,3 mg; sodio laurilsolfato 0,06 mg; gelatina 3,84 mg; polisorbato 80 0,16 mg;

confezione: «400 mg granulato per sospensione orale» 6 bustine;

A.I.C. n. 033795028 (in base 10), 107BYN (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.I.F.I. Società industria farmaceutica italiana S.p.a., stabilimento sito in Lavinaio, Aci S. antonio, Catania (Italia), via Ercole Patti, 36 (tutte le fasi di produzione).

Composizione:

1 bustina:

principio attivo: ceftibuten 400 mg;

eccipienti: polisorbato 80 1,12 mg; simeticone 2,22 mg; gomma xanthano 44,48 mg; silice precipitata 27,8 mg; aroma ciliegia 10,18 mg; titanio biossido 50,04 mg; sodio benzoato 11,12 mg; saccarosio 2230,64 mg;

confezione: «200 mg capsule rigide» 12 capsule;

A.I.C. n. 033795030 (in base 10), 107BYQ (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.I.F.I. Società industria farmaceutica italiana S.p.a. stabilimento sito in Lavinaio, Aci S. Antonio, Catania (Italia), via Ercole Patti, 36 (tutte le fasi di produzione).

Composizione:

1 capsula:

principio attivo: ceftibuten 200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 30 mg; sodio amido glicolato 67 mg; magnesio stearato 3 mg; gelatina 78 mg; titanio biossido 2,6 mg; sodio laurilsolfato 0,05 mg; gelatina 3,84 mg; polisorbato 80 0,16 mg;

confezione: «200 mg granulato per sospensione orale» 12 busine;

A.I.C. n. 033795042 (in base 10), 107BZ2 (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.I.F.I. Società industria farmaceutica italiana S.p.a., stabilimento sito in Lavinaio, Aci S. Antonio, Catania (Italia), via Ercole Patti, 36 (tutte le fasi di produzione).

Composizione:

1 bustina:

principio attivo: ceftibuten 200 mg;

eccipienti: polisorbato 80 0,56 mg; simeticone 1,11 mg; gomma xanthano 22,24 mg; silice precipitata 13,9 mg; aroma ciliegia 5,09 mg; titanio biossido 25,02 mg; sodio benzoato 5,56 mg; saccarosio 1115,32 mg;

confezione: «36 mg/ml granulato per sospensione orale» flacone da 15 g;

A.I.C. n. 033795055 (in base 10), 107BZH (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: S.I.F.I. Società industria farmaceutica italiana S.p.a., stabilimento sito in Lavinaio, Aci S. Antonio, Catania (Italia), via Ercole Patti, 36 (tutte le fasi di produzione).

Composizione:

100 g:

principio attivo: ceftibuten 14,4 g;

eccipienti: polisorbato 80 0,04 g; simeticone 0,08 g; gomma xanthano 1,6 g; silice precipitata 1 g; aroma ciliegia 366 mg; titanio biossido 1,8 g; sodio benzoato 0,4 g; saccarosio 80,31 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2513

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spectrum»

Estratto decreto n. 181 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SPECTRUM, anche nelle forme e confezioni: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1 g, «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 2 g, «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1 g con sacca infusionale da 100 ml di soluzione fisiologica, «2 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 2 g con sacca infusionale da 100 ml di soluzione fisiologica alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, cap. 00144, Italia, codice fiscale 00410650584.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1 g;

A.I.C. n. 025222074 (in base 10), 0S1QXU (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a., stabilimento sito in Verona (Italia), via A. Fleming, 2 (tutte).

Composizione:

1 flacone:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 0,116 g;

confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 2 g;

A.I.C. n. 025222086 (in base 10), 0S1QY6 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a., stabilimento sito in Verona (Italia), via A. Fleming, 2 (tutte).

Composizione:

1 flacone:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 2,328 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 0,232 g;

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 1 g con sacca infusionale da 100 ml di soluzione fisiologica;

A.I.C. n. 025222098 (in base 10), 0S1QYL (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a., stabilimento sito in Verona (Italia), via A. Fleming, 2 (tutte).

Composizione:

1 flacone da 1 g dati espressi per 1 flacone:

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 1,164 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 0,116 g.

Composizione:

1 sacca solvente da 100 ml:

principio attivo: XXX;

eccipienti: sodio cloruro 0,9 g; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml;

confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 2 g con sacca infusionale da 100 ml di soluzione fisiologica;

A.I.C. n. 025222100 (in base 10), 0S1QYN (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Glaxo Wellcome S.p.a., stabilimento sito in Verona (Italia), via A. Fleming, 2 (tutte).

Composizione:

1 flacone da 2 g dati espressi per 1 flacone;

principio attivo: ceftazidima pentaidrato 2,328 g;

eccipiente: sodio carbonato anidro 0,232 g.

Composizione:

1 sacca solvente da 100 ml:

principio attivo: XXX;

eccipienti: sodio cloruro 0,9 g; acqua p.p.i. quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2514

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eufans»

Estratto decreto n. 182 del 28 gennaio 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EUFANS anche nella forma e confezione: «600 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, c.a.p. 00144, Italia, codice fiscale 00410650584.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «600 mg granulato per sospensione orale», 30 bustine;

A.I.C. n. 027810035 (in base 10), 0UJQ7M (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A, nota: 66»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Pontina, km. 30,400 (tutte).

Composizione:

1 bustina di granulato da 600 mg:

principio attivo: amtolmetina guacil 600 mg;

eccipienti: polisorbato 80 25 mg; xanthan gum 75 mg; silice precipitata 200 50 mg; sodio amido glicolato 75 mg; lattosio 1546 mg; aspartame 25 mg; aroma pesca/albicocca polvere 26 mg; aroma passion fruit polvere 26 mg; aroma melone polvere 26 mg; latte magro polvere 1526 mg.

Indicazioni terapeutiche: artrite reumatoide, osteoartrite, reumatismo extraarticolare, dolore post-operatorio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2515

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Display»

Estratto decreto n. 103 del 27 gennaio 2000

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale DISPLAY, nella forma e confezione: «0,03 ml collirio soluzione» 1 contenitore monodose, rilasciata alla società Solea S.a.s. di Palermo Alessandro & C., con sede legale e domicilio fiscale in Reggio Emilia, via Cassoli, 22, codice fiscale n. 01732610983, è apportata la seguente modifica:

confezione: in sostituzione della confezione: «0,03 ml collirio soluzione»; 1 contenitore monodose, viene autorizzata la confezione: «0,03 ml collirio soluzione» 10 contenitori monodose.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

«0,03 ml collirio soluzione» 10 contenitori monodose;

A.I.C. n. 032254056 (in base 10), 0YSB38 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

un contenitore monodose da 0,3 ml contiene:

principio attivo: benzalconio cloruro 0,003 mg;

eccipienti: acqua distillata di hamamelis; acqua distillata di camomilla; acqua distillata dipiantaggione; idrossipropilmetilcellulosa; edetato sodico; blu patent V; trietanolamina; soluzione fisiologica sterile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale non soggetto a prescrizione medico - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 032254017, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2480

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estradiolo»

Provvedimento n. 79 del 28 gennaio 2000

Prodotto medicinale a denominazione generica: ESTRADIOLO.

Confezioni:

3 cerotti transdermici 6 mg - A.I.C. n. 033994017/G;

4 cerotti transdermici 6 mg - A.I.C. n. 033994029/G;

6 cerotti transdermici 6 mg - A.I.C. n. 033994031/G;

12 cerotti transdermici 6 mg - A.I.C. n. 033994043/G.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70.

Modifiche apportate: classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A2475

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Giasion»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 115 del 14 febbraio 2000

Specialità medicinale: GIASION.

Confezione: «600 mg compresse effervescenti» 20 compresse effervescenti - A.I.C. n. 029518026.

Società Zambon Group S.p.a., via della Chimica, 9 - 36100 Vicenza.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

Eccipienti: acido citrico 975 mg, sodio bicarbonato 1186 mg, aroma limone 100 mg, sodio saccarinato 20 mg, saccarosio 770 mg, aspartame eliminato.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

00A2476

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo» ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal comitato promotore «La sagra dell'Asparago Verde di Altedo» - Altedo (Bologna), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «ASPARAGO VERDE DI ALTEDO».

Art. 1.

Nome del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo» è riservata all'asparago verde che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

Le cultivar idonee alla produzione dell'«Asparago verde di Altedo» sono:

Precoce d'Argenteuil;

Eros;

Marte;

Ringo.

Possono essere presenti negli impianti, altre cultivar fino a un massimo del 20%.

Art. 3.

Delimitazione della zona geografica di produzione

L'«Asparago Verde di Altedo» deve essere prodotto esclusivamente nell'ambito delle seguenti zone:

provincia di Bologna: per intero i comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Bologna, Budrio, Baricella, Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Castello d'Argile, Castelmaggiore, Castel San Pietro terme, Castenaso, Castelguelfo, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni Persiceto, San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale;

provincia di Ferrara: per intero i comuni di Argelato, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Goro, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Mirabello, Migliaro, Migliarino, Massafiscaglia, Ostellato, Portomaggiore, Poggio-Renatico, Ro, Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.

Art. 4.

Condizioni pedoclimatiche - Tecniche colturali

4.1. Condizioni pedoclimatiche.

Nell'ambito della zona sopra delimitata sono idonee alla coltivazione dell'«Asparago Verde di Altedo» i terreni, aventi seguenti caratteristiche: terreni sabbiosi, franco sabbiosi, franco sabbiosi argillosi.

Il clima è quello tipico della bassa padana.

4.2. Tecniche colturali.

Rotazione: si possono avviare nuovi impianti di «Asparago Verde di Altedo» su quei terreni che da almeno sei anni non siano stati adibiti alla stessa produzione e, che comunque nell'anno precedente l'inizio della coltivazione, non abbiano ospitato produzioni di: erba medica, patata, carota, barbabietola e melone.

Preparazione del terreno ed impianto: i terreni devono presentarsi ben drenati per evitare ristagni d'acqua.

Aratura del terreno: l'aratura deve essere profonda da un minimo di 40 cm ad un massimo di 60 cm.

Distanze e profondità d'impianto: la distanza minima fra le file deve essere di 1 m; la distanza minima sulla fila deve essere di 0,33 m. La profondità dei solchi deve essere da un minimo di 0,25 m ad un massimo di 0,35 m.

Materiale di propagazione: gli impianti possono essere realizzati con zampe o con piantine. Le zampe devono avere un peso minimo di gr 70 ed essere esenti da malattie. Le piantine debbono essere messe a dimora dall'ultima decade di aprile in poi e necessitano della disponibilità di un impianto irriguo di soccorso.

Fertilizzazione: è obbligatorio prima di impostare la coltivazione dell'«Asparago Verde di Altedo» effettuare un'analisi completa del terreno ove tale coltura è destinata. Tale analisi ha validità quinquennale. Il terreno andrà annualmente integrato dalle asportazioni dovute alla coltivazione dell'«Asparago Verde di Altedo». Sono basilari i valori medi di asportazione, di seguito riportati:

N = 25 kg per 1 t di prodotto;

P2O5 = 7 kg per 1 t di prodotto;

K2O = 22,5 kg per 1 t di prodotto;

ed i valori risultanti dalle analisi del terreno. Durante tutte le fasi di impianto allevamento e produzione è obbligatorio integrare le concimazioni chimiche con ammendanti organici (letame, cornunghia, ecc.) facendo sempre riferimento ai risultati delle analisi del terreno.

Le cure colturali:

al primo anno:

sarchiatura dell'impianto;

difesa dell'apparato aereo dalle avversità;

irrigazione in caso di carenza idrica;

taglio autunnale della vegetazione dopo il completo disseccamento;

concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno e leggera rincalzatura;

al secondo anno:

concimazione primaverile con relativa leggera lavorazione per l'interramento;

difesa dell'asparago aereo dalle avversità;

taglio autunnale della vegetazione;

concimazione autunnale e lavorazione superficiale del terreno e leggera rincalzatura;

al terzo anno:

concimazione pre-raccolta e leggera lavorazione per l'interramento del concime;

eventuale diserbo chimico;

concimazione di fine raccolta;

difesa dell'apparato aereo dalle avversità;

taglio dell'apparato aereo al completo disseccamento e sua bruciatura al di fuori dell'appezzamento;

concimazione autunnale, lavorazione superficiale del terreno e livellamento dei solchi al piano di campagna;

dal quarto anno e successivi: si continuano le cure colturali del terzo anno, escludendo il livellamento dei solchi, mantenendo uno spessore di terreno di almeno 10 cm sopra le gemme.

Irrigazione: l'irrigazione è fondamentale nei momenti di carenza idrica.

4.3. Raccolta.

La raccolta del prodotto inizia di norma dal secondo anno, e per evitare l'indebolimento della pianta e compromettere la qualità dei turioni e la produzione, deve essere tassativamente rispettata la seguente tabella:

secondo anno: da 15 a 20 giorni raccolta;

terzo anno da 30 a 40 giorni di raccolta;

quarto anno e successivi 60-65 giorno di raccolta.

La produzione annua massima prevista per l'asparagiaia in piena produzione è di 10 t/ha.

La data di raccolta non si protrae oltre il 20 giugno.

I turioni di «Asparago Verde di Altedo» vanno raccolti possibilmente nelle ore più fresche della giornata.

Art. 5.

Struttura di controllo

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Asparago Verde di Altedo» sono inscritti in un apposito elenco attivato, tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo di cui all'art. 10, comma 2, del regolamento CEE 2081/92.

Il produttore, dopo ogni raccolta, è tenuto a comunicare all'organismo di controllo i quantitativi prodotti ed eventualmente conferiti al centro di confezionamento.

Art. 6.

Caratteristiche del prodotto all'immissione al consumo

I turioni dell'«Asparago Verde di Altedo» vengono tagliati in modo che la porzione di bianco alla base degli stessi non superi i 5 cm lineari.

I turioni debbono essere:

interi;

freschi di aspetto;

sani;

esenti da attacchi di roditori e di insetti;

puliti, cioè privi di terra o di qualsiasi altra impurità;

privi di ristagni idrici nella porzione apicale;

privi di odori e sapori estranei (a seguito di fermentazioni o per presenza di muffe).

Inoltre i turioni non devono essere: vuoti, spaccati, pelati, spezzati.

I turioni devono essere ben formati, il loro apice deve essere serrato, possono essere lievemente incurvati.

Devono inoltre corrispondere alle seguenti caratteristiche di calibrazioni, in lunghezza e di diametro, misurato al centro del turione stesso:

lunghezza: deve essere da 19 a 27 cm;

il diametro da mm 5 a mm 10 conferisce al turione la classifica di «Asparago Verde di Altedo» categoria «Asparagina»;

il diametro da mm 10 a mm 20 conferisce al turione la classifica di «Asparago Verde di Altedo» categoria «Prima»;

il diametro da mm 20 ed oltre conferisce al turione la classifica di «Asparago Verde di Altedo» categoria «Extra».

Limitatamente al calibro, è ammessa per le singole confezioni, nell'ambito delle predette categorie, una tolleranza massima del 10% in peso di turioni non conformi al calibro indicato.

Art. 7.

Conservazione e confezionamento

Conservazione.

Dopo la raccolta gli asparagi devono essere avviati al centro di lavorazione, consegnati in mazzi o alla rinfusa. I mazzi, confezionati da un minimo di 250 grammi circa ad un massimo di kg 3 circa, dovranno rispettare le classi di calibro precedentemente descritte.

Per la loro conservazione è indispensabile rallentare metabolismo del prodotto, mediante un rapido raffreddamento del prodotto tramite parziale immersione del turione in acqua o altro sistema di raffreddamento idoneo.

Confezionamento.

Il prodotto viene confezionato in mazzi opportunamente legati, e pareggiati alla base mediante un'operazione di rifilatura meccanica o manuale. Possono essere avvolti, alla base, con fazzoletti di materiale idoneo al confezionamento di prodotti alimentari; in alternativa al fazzoletto i mazzi possono essere addobbati con banda, di idoneo materiale, orizzontale o verticale riportante tutte le indicazioni previste dal regolamento CEE 2081/92. Così preparati i mazzi vanno sistemati nei vari contenitori di imballaggio.

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni di vendita devono essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture: «Asparago Verde di Altedo», seguita dalla dizione immediatamente sottostante «Indicazione geografica protetta». Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale, ed indirizzo del confezionatore.

Nella designazione, in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica deve figurare il «logo», ovvero il simbolo distintivo della I.G.P. «Asparago Verde di Altedo»; la cui descrizione, raffigurazione e indici colorimetrici sono riportati nel manuale grafico allegato al presente disciplinare.

ASPARAGO VERDE DI ALTEDO I.G.P.

MANUALE GRAFICO

1. Descrizione del logo.

Ruota dentata blu e sfondo interno giallo con scritta circolare «ASPARAGO VERDE ALTEDO» in rosso e mazzo di asparagi al centro. Testo alla destra della ruota dentata: «I.G.P. - INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA».

2. Utilizzazione generale del logo.

I.G.P.
INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA

Per l'utilizzo del logo, sulle confezioni o sulle etichette la preferenza dovrà essere data all'utilizzo di quadricromia.

Testo: in rosso all'interno della ruota dentata logo, in nero all'esterno.

Logo in quadricromia: il logo in quadricromia sarà la soluzione più spesso impiegata, in quanto la maggior parte delle confezioni sono stampate in questo modo.

Blu:	C = 100	M = 25	Y =	K =
Giallo:	C =	M =	Y = 100	K =
Rosso:	C =	M = 100	Y = 90	K =

Testo: in rosso all'interno della ruota dentata logo, in nero all'esterno.

Confronto con un colore di fondo: in caso di utilizzo del logo sulle confezioni o etichette, in cui il colore blu vada a trovarsi direttamente in contatto con un qualunque colore di fondo, per evitare una associazione che mancherebbe di contrasto, si dovrà utilizzare intorno al logo una zona di delimitazione di diverso colore.

Logo in un colore: nel caso in cui si debba utilizzare il logo in monocolore, se la confezione/etichetta è di colore chiaro, il logo andrà utilizzato in colore «positivo», applicando il colore più scuro della confezione stessa.

Logo in positivo

I.G.P.
INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA

Logo in negativo

Se la confezione/etichetta è di colore scuro, il logo andrà utilizzato in colore «negativo», applicando il colore dello sfondo della confezione/etichetta stessa.

I.G.P.
INDICAZIONE GEOGRAFICA
PROTETTA

3. Caratteri utilizzati.

Il carattere utilizzato per il testo: Helvetica in lettere maiuscole all'interno della ruota dentata, maiuscole e minuscole all'esterno.

Si potrà utilizzare la versione linguistica del logo secondo i bisogni.

4. Tassi di riduzione.

Nell'utilizzare il logo sulle diverse confezioni o etichette, si potrà utilizzare una misura minima non inferiore a 20 mm di diametro della ruota dentata.

Nell'utilizzo in stampa di brochure, depliant, ecc. si potrà utilizzare una misura minima non inferiore a 30 mm. di diametro della ruota dentata.

5. Posizionamento del logo sulle confezioni o sulle etichette.

Il logo deve essere immediatamente riconoscibile per il consumatore, perciò sarà più facile se il logo sarà apposto sulle testate degli imballi o sulle etichette in abbinamento al marchio aziendale.

L'uso in monocolore positivo o negativo è raccomandato solo nel caso in cui esistano problemi tecnici che ne impediscano l'applicazione.

6. Utilizzi particolari.

Per le azioni pubblicitarie (campagne stampa, affissioni spot, brochure, ecc.) che mirano a far conoscere il prodotto, dovrà essere privilegiata la stampa del logo a colori.

In caso di utilizzo su vetrine, veicoli, ecc. i riferimenti dovranno essere il più vicino possibile ai riferimenti ufficiali.

00A2621

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della fondazione Teatro lirico «G. Verdi», in Trieste

Con decreto 16 febbraio 2000 del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono state approvate, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, le modifiche agli articoli 3, 8, 15 e 19 dello statuto della fondazione Teatro «G. Verdi» di Trieste già approvato con decreto 15 giugno 1999, deliberate dal consiglio di amministrazione della fondazione medesima il 21 ottobre 1999 nella forma di atto pubblico.

00A2622

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri

Con decreto interministeriale in data 21 febbraio 2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativa 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate, con condizioni, le modifiche dello statuto, deliberate dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri, nella seduta del 2 ottobre 1999.

00A2550

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 289 dd. 11 febbraio 2000 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore della «Cooperativa approvvigionamento e distribuzione F.V.G. soc. coop. a r.l.» in scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile il rag. Beppi Fulvio Candido con studio in Povoletto, via IV Settembre n. 50, in sostituzione del rag. - Gustavo Benvenuto.

Con deliberazione n. 291 dd. 11 febbraio 2000, la Giunta regionale ha nominato il rag. Marco Zini con studio in Gorizia, via Faidutti n. 33, liquidatore della cooperativa «Il Lavoro» Soc. coop. a r.l. in liquidazione con sede in Gorizia, Medea, in sostituzione della signora Elena Zagaglia.

00A2551

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di farmacia di questa Università sono vacanti due posti di ricercatore, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento, per i sottoindicati settori scientifico-disciplinari:

C05X - (Chimica organica);

C07X - (Chimica farmaceutica).

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si precisa che la copertura finanziaria di tali posti è garantita dai fondi a disposizione della facoltà.

00A2623

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 7 marzo 2000, n. 44, riguardante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 2000).

Nell'allegato «MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 1» alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «6-*bis.* Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000, è autorizzata la spesa di lire *16* miliardi ...», leggasi: «6-*bis.* Per il completamento dei programmi italiani a sostegno delle forze di polizia albanesi fino al 30 giugno 2000 è autorizzata la spesa di lire *18* miliardi ...».

00A2731

Comunicato relativo ai decreti del Ministro delle finanze del 3 febbraio 2000 concernenti: «Approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio; Approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture; Approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi». (Decreti pubblicati nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2000).

I titoli dei decreti citati in epigrafe, pubblicati nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, redatti nella forma sopra riportata, sia nel frontespizio, che nel sommario e, rispettivamente, alle pagine 7, 54 e 158, nonché quelli relativi all'annuncio dato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45, alla pagina 3 del sommario, sono da intendersi formulati come segue: «Approvazione *degli studi di settore* relativi ad attività economiche nel settore del commercio; Approvazione *degli studi di settore* relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture; Approvazione *degli studi di settore* relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.».

00A2624

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 5 7 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77